



UNITiN

LIBRO I – ASSEMBLEE: DOC. 7_A1 – VERBALE DEL 08 SETTEMBRE 2026
ALLEGATO UNICO AL VERBALE

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE UNITiN APS

QUINTA VERSIONE – IN VIGORE DAL 08 SETTEMBRE 2026

4^a Versione, Assemblea del 28 marzo 2026
3^a Versione, Assemblea del 5 dicembre 2023
2^a Versione, Assemblea del 25 febbraio 2019
1^a Versione, Atto Costitutivo del 12 novembre 2015

CODICE FISCALE ENTE: 96102940226 – ISCRIZIONE AL RUNTS: N. 75123



DOCUMENTO DIGITALE CONFORME
Frontespizio del documento
contenente copia dell'originale
registrato all'Agenzia delle Entrate.
Autenticato con **firme digitali** ex.
D.lgs. 82/2005

Presidente - altresì legale
rappresentante fino a 31.03.2026
Riccardo Sidoti
05.10.2026 23:16:54
GMT+02:00

Segretario Generale - altresì legale
rappresentante dal 01.04.2026
RICCARDO FOGO
06.10.2026 10:30:34
GMT+00:00



DELIBERA DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA

ESTRATTO DEL VERBALE N. 03 DEL 28 MARZO 2026

In data **28 marzo**, dalle ore **16.30**, in modalità ibrida, in presenza presso la "Casa Seandre" - Via Maurizio Moschini, 38060 Brentonico TN, e via telematica tramite piattaforma Google Meet;

si è svolta la terza assemblea dell'APS "UNITiN - Rete degli studenti universitari del Trentino" (cfr. *più pagina*) dell'anno 2026, in seconda convocazione (essendo la prima andata deserta), regolarmente convocata, ai sensi degli artt. 13 e 14 dello Statuto;

per discutere il seguente **Ordine del giorno**:

DELIBERE STRAORDINARIE

1. **Approvazione del nuovo Statuto**

DELIBERE E DISCUSSIONI ORDINARIE

2. **Modifica dell'assetto del Consiglio di Coordinamento.** Fra cui, determinazione del possibile nuovo assetto senza presidenza e conferimento della rappresentanza legale principale.
3. **Informazioni sulla situazione amministrativa e di bilancio dell'Associazione.**

con la partecipazione (P=presenza; D=distanza) delle persone regolarmente iscritte:

Daniele Bulgarelli	P	Giuliano Campagnolo	P
Viola Torresani	P	Aulona Slova	P
Marinella Spellini	P	Giovanni Zorzi	P
Lorenzo Pastore	P	Marco Fienili	P
Antonio Benvenuto	P	Paolo Trinca	P
Anna Frego	P	Antonio Giannatiempo	P
Giulia Bampa	P	Stefania De Filippo De Grazia	P
Davide Santoni	P	Agnese Tumicelli	P
Jessica Brusco	P	Benedetta Vicinanza	P
Marialetizia Traetta	P	Francesco Laudon	P
Chiara Pederghana	P	Chiara Beatrice Fracalossi	P
Riccardo Fogo	P	Emanuele Marassi	P
Riccardo Sidoti	P	Michela Papa	P
Le Qi Chen	P	Bintou Amar	P



Anna Uberti	P	Jacopo Veronese	P
Silvanus Bordignon	P	Elia Polloniato	P
Simone Guerra	P	Carlo Mascherpa	D

Inoltre, sono **presenti per delega**:

Gabriele Di Fazio	<i>per delega a Lorenzo Filippo Pastore</i>
Enea Menabue	<i>per delega a Davide Santoni</i>
Cecilia Torboli	<i>per delega a Davide Santoni</i>
Lara Toselli	<i>per delega a Davide Santoni</i>
Ana Maria Cocu	<i>per delega a Stefania De Filippo De Grazia</i>
Jacopo Mutinelli	<i>per delega a Anna Uberti</i>
Francesco Cicolin	<i>per delega a Agnese Tumicelli</i>
Chiara Bifolchetti	<i>per delega a Aulona Slova</i>
Mattia Baltieri	<i>per delega a Antonio Benvenuto</i>
Fahd Daor	<i>per delega a Antonio Benvenuto</i>
Salvatore Conte	<i>per delega a Jessica Brusco</i>
Federico Quaresima	<i>per delega a Riccardo Fogo</i>
Elisa Pavone	<i>per delega a Riccardo Fogo</i>
Leonardo Morandini	<i>per delega a Riccardo Fogo</i>
Laura Chistè	<i>per delega a Le Qi Chen</i>
Kaltrina Muja	<i>per delega a Aulona Slova</i>

SVOLGIMENTO

Alle ore 16:30, il Presidente, constatata la validità dell'adunanza in seconda convocazione – essendo richiesto dallo Statuto l'intervento di almeno un terzo dell'associazione – procede alla verifica delle presenze. All'esito dell'appello risultano presenti, personalmente o per delega, **50 soci** (di cui 33 presenti fisicamente, 1 a distanza e 16 per delega scritta, regolarmente acquisita agli atti), su un totale di **150 soci** aventi diritto al voto. Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sia sulle delibere ordinarie che straordinarie.

Verbalizza il Segretario Generale Riccardo Fogo



1. Approvazione del nuovo Statuto

Il Presidente, insieme alla Coordinatrice, introduce il punto ripercorrendo il lungo percorso partecipato che ha portato alla riscrittura completa della proposta di nuovo testo per lo Statuto dell'Associazione. L'obiettivo era avere delle norme fondamentali che fossero più chiare, flessibili e vicine alla realtà dell'Associazione, al contempo precisando i diritti e gli obblighi di ciascun componente, a seconda del ruolo assunto.

Un schema dei nuovi contenuti, in forma di indice, è stato inoltrato a tutte le associate il 20 febbraio, al contempo, è stata istituita una **Commissione aperta** a tutta, per partecipare ai lavori di redazione. Essa ha svolto sei incontri produttivi, per i quali vengono ringraziata le componenti attive (oltre al Presidente e alla Coordinatrice): Riccardo Fogo, Davide Santoni, Silvanus Bordignon, Lorenzo Pastore, Giulia Bampa, Marialetizia Traetta, Le Qi Chen, Carlo Mascherpa, Gabriele Di Fazio, Stefania De Filippo De Grazia e Agnese Tumicelli.

Inoltre, sono state elaborate delle "domande guida" per affrontare le principali discussioni nelle **tre riunioni preparatorie dell'Assemblea** in cui sono stati affrontati i **nodi principali**, fra cui: i principi e i valori dell'Associazione, la definizione delle sue finalità e attività, il bilanciamento fra innovazione delle attività e mantenimento delle priorità, il bilanciamento fra pluralismo e unitarietà dell'Associazione, il rapporto con i rappresentanti studenteschi UNITiN.

A seguito di ciò, la proposta di testo per la votazione è stata inoltrata all'Assemblea nei giorni precedenti. Infine, a seguito di un esame attento e condiviso di tale testo, sono stati raccolti alcuni possibili miglioramenti. Vengono espone le proposte di modifica al testo e, con consenso unanime, vengono attuate direttamente durante la riunione.

Si procede quindi alla VOTAZIONE: 50 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari su 50 presenti. Pertanto:

L'ASSEMBLEA

- viste le disposizioni di legge, spec. artt. 24 e 25 Cod. Terzo Settore, e dello Statuto, artt. 13 e segg., in merito alle proprie competenze e al proprio funzionamento;
- vista la versione attuale dello Statuto, approvata il 5 dicembre 2023,
- visti gli obblighi di conformità per gli Statuti per le APS previsti dal Codice del Terzo Settore; e visti gli obblighi di conformità per le organizzazioni studentesche accreditate UniTrento;
- vista la proposta di riforma generale dello Statuto inoltrata ai componenti dell'Assemblea dal Coordinamento con apposito progetto di indice e contenuti il 20 febbraio 2026;
- in considerazioni delle discussioni preparatorie svolte nelle assemblee del 24 febbraio e 17 marzo e nella riunione informale del 25 marzo;
- esaminato il testo finale, risultato del lavoro collegiale della Commissione aperta, così come precedentemente inoltrato all'Assemblea;
- sentita la relazione finale del Presidente e del Segretario Generale;
- a seguito delle modifiche al testo operate direttamente in assemblea;



- con votazione all'unanimità dei presenti,
- verificato il quorum costitutivo del 1/3 della società in seconda convocazione e quello deliberativo della maggioranza della presenti;

DELIBERA

1. È approvato il nuovo Statuto dell'Associazione, così come predisposto dalla Commissione aperta e inoltrato all'assemblea e con le modifiche operate in riunione, rappresentato su un documento consistente in 30 articoli, ALLEGATO 1 al presente verbale, inserito nell'apposito Libro delle adunanze dell'Assemblea.
2. Un estratto firmato e autenticato della presente delibera è posto in fronte del testo dello statuto, ai fini di agevolare le procedure di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate; una versione scannerizzata del documento registrato, con l'aggiunta di un frontespizio e le firme digitali del presidente e del segretario generale, verrà depositata al RUNTS e pubblicata sul sito dell'Associazione entro i termini di legge a cura del Segretario Generale e del Presidente.
3. Il Consiglio di Coordinamento, per mezzo del Rappresentante legale, è delegato a operare correzioni a meri refusi di forma, come l'adeguamento al linguaggio inclusivo o i riferimenti a normative esterne e all'apposizione di note esplicative.
4. Ai sensi dell'art. 30 del nuovo Statuto, la delibera è immediatamente esecutiva, applicabile anche alla trattazione dei seguenti dell'ordine del giorno.
5. Eventuali richieste di modifica e regolarizzazione dello Statuto da parte degli uffici competenti (RUNTS PAT e UniTrento) potranno essere operate con delibera ordinaria ai sensi dell'art. 30 del nuovo testo

OMISSIS

Il presente estratto è conforme al verbale originale.

Il rappresentante legale uscente:

Il Presidente
Riccardo Sidoti

Il rappresentante legale nominato e verbalizzante:

Il Segretario Generale
Riccardo Fogo

**UNITiN****STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE****MODIFICHE PER CONFORMITÀ ALLE
RICHIESTE DELL'UFFICIO RUNTS**

ESTRATTO DEL VERBALE N. 07 DEL 08 SETTEMBRE 2026

In data **08 settembre 2026**, dalle ore **18.00**, in presenza presso l'Aula Seminari del Collegio Clesio, sito in Via Santa Margherita, 3/15, (38122 - Trento) e con possibilità di collegamento tramite piattaforma Google Meet si è svolta la settima riunione dell'Assemblea dell'Associazione UNITiN APS (cfr. *più pagina*) dell'anno 2026, regolarmente convocata ai sensi dello Statuto;

per discutere il seguente **Ordine del giorno**:

- 1. Modifiche statutarie per adeguamento ad indicazioni del RUNTS**
- 2. Aggiornamenti sui lavori per il Salvamatricole 2026**
- 3. Comunicazioni per il futuro aperitivo di Economia**
- 4. Varie ed eventuali**

con la partecipazione (P=presenza; D=distanza; VT=assente, con voto telematico asincrono) delle persone regolarmente iscritte:

Giulia Bampa	P	Antonio Giannatiempo	P
Viola Torresani	P	Isabella Gobbi	P
Marinella Spellini	P	Lorenzo Pastore	P
Lisa Martini	P	Davide Santoni	P
Daniele Bulgarelli	P	Elia Polloniato	P
Giuliano Campagnolo	P	Riccardo Fogo	D
Anna Uberti	D	Jakub Ferrari	D
Agnese Tumicelli	VT	Benedetta Vicinanza	VT
Bintou Amar	VT	Dian Achev	VT
Elia Leonardi	VT	Filippo Sarzi Puttini	VT
Jessica Brusco	VT	Le Qi Chen	VT
Lucia Politano	VT	Marica Savoia	VT
Michela Papa	VT	Mouhamet Sow	VT
Paolo Trinca	VT	Riccardo Sidoti	VT
Silvanus Bordignon	VT	Simone Guerra	VT
Stefania De Filippo De Grazia	VT		

**SVOLGIMENTO**

Il Segretario Generale all'orario di inizio annunciato (18.00) dell'Assemblea, verificata la presenza del quorum costitutivo, dichiara aperta la seduta e procede all'appello dei soci e degli altri partecipanti ospiti. Risultano presenti 14 soci su 143 iscritti e 142 con diritto di voto.

Viene individuato quale verbalizzante Davide Santoni.

In conformità con quanto previsto dagli artt. 17 e 19 dello Statuto, al fine di garantire la massima democraticità, flessibilità e partecipazione dell'associazione, l'organo di coordinamento ha disposto lo svolgimento dell'Assemblea in modalità di votazione mista (sincrona in sede e a distanza, ed asincrona tramite e-voting per corrispondenza digitale).

Il sistema di e-voting palese (tramite piattaforma Google Moduli configurata per l'accertamento univoco dell'identità) è stato aperto in data 8 settembre 2026 alle ore 12:00 e chiuso in data 8 settembre 2026 alle ore 23:00.

1. Modifiche statutarie per adeguamento ad indicazioni del RUNTS

Il Segretario Generale ripercorre l'iter che ha condotto alla presente proposta di adeguamento. In seguito all'approvazione del nuovo Statuto del 28 marzo 2026, l'Ufficio provinciale del RUNTS della Provincia Autonoma di Trento ha sollevato, con nota del 4 giugno 2026, un'incompatibilità tra il requisito di iscrizione riservato ai soli studenti (o ex studenti entro 18 mesi) e il principio statutario del "carattere aperto" richiesto alle APS.

Dopo un fitto scambio di interlocuzioni e un incontro tenutosi il 16 luglio, al fine di evitare contenziosi amministrativi e salvaguardare l'identità associativa e l'accreditamento presso l'Università di Trento, è stato concordato un percorso di compromesso con l'Ufficio. Tale proposta ha ricevuto parere preventivo favorevole tramite PEC della PAT in data 4 settembre 2026.

L'adeguamento normativo prevede l'introduzione di due distinte categorie di soci: la "società studenti" (con pieni diritti di voto e partecipazione) e la "società non studenti" o c.d. *società sostenitori* (con diritto di voto limitato alle sole delibere essenziali previste dalla legge, escludendo quelle su rappresentanza e organizzazione). Viene inoltre introdotto un meccanismo di sospensione temporanea delle domande d'iscrizione dei non studenti per garantire il rispetto della soglia del 50%+1 di studenti prescritta dal Regolamento di Ateneo, e l'obbligo di rinnovo esplicito annuale per i soli soci non studenti.

Si procede quindi alla VOTAZIONE: 31 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari su 14 presenti e 17 votanti in modalità telematica asincrona. Pertanto, al termine della discussione,

L'ASSEMBLEA

- viste le disposizioni di legge, in particolare gli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), e dello Statuto vigente, artt. 18 e 19, in merito alle proprie competenze e al proprio funzionamento;
- vista la versione dello Statuto dell'Associazione approvata dall'Assemblea straordinaria in data 28



marzo 2026;

- visti gli obblighi di conformità per gli Statuti delle APS previsti dal Codice del Terzo Settore, e visti i requisiti per l'accreditamento delle organizzazioni studentesche presso l'Università degli Studi di Trento;
- vista la nota di rilievo dell'Ufficio provinciale del RUNTS (Provincia Autonoma di Trento) del 4 giugno 2026 in merito al requisito dei soci, nonché il parere preventivo favorevole espresso dallo stesso Ufficio tramite PEC in data 4 settembre 2026;
- vista la proposta di adeguamento e riformulazione dello Statuto precedentemente inoltrata a tutta la associata via email in data 5 settembre 2026;
- in considerazione delle interlocuzioni e dell'incontro svoltosi in data 16 luglio 2026 con i funzionari del RUNTS, nonché dei confronti interni all'Associazione;
- esaminato il testo finale di adeguamento statutario, precedentemente trasmesso a tutta la associata in allegato alla mail del 5 settembre 2026;
- preso atto dell'andamento della discussione svoltasi in seduta sincrona e dell'esito della raccolta delle espressioni di voto telematiche;
- all'unanimità dei presenti e dei votanti per via telematica asincrona:

DELIBERA

1. È approvato il nuovo Statuto dell'Associazione, rappresentato su un documento consistente in 30 articoli, ALLEGATO 1 al presente verbale, inserito nell'apposito Libro delle adunanze dell'Assemblea.
2. Un estratto firmato e autenticato della presente delibera è apposto in fronte del testo dello statuto, ai fini di agevolare le procedure di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate; una versione scannerizzata del documento registrato, con l'aggiunta di un frontespizio e le firme digitali del segretario generale e della coordinatrice, verrà depositata al RUNTS e pubblicata sul sito dell'Associazione entro i termini di legge a cura del Segretario Generale.
3. Il Consiglio di Coordinamento, per mezzo del Rappresentante legale, è delegato a operare correzioni a meri refusi di forma, come l'adeguamento al linguaggio inclusivo o i riferimenti a normative esterne e all'apposizione di note esplicative.
4. Ai sensi dell'art. 30 del nuovo Statuto, la delibera è immediatamente esecutiva, applicabile anche alla trattazione dei seguenti dell'ordine del giorno.
5. Eventuali richieste di modifica e regolarizzazione dello Statuto da parte degli uffici competenti (RUNTS PAT e UniTrento) potranno essere operate con delibera ordinaria ai sensi dell'art. 30 del nuovo testo.

OMISSIS



UNITIN

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE

Il presente estratto è conforme al verbale originale.

Il Segretario Generale
Riccardo Fogo

Riccardo Fogo

Il Verbalizzante
Davide Santoni

Davide Santoni



AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO

REG. _____	PAGAMENTO DEL _____
IPOT. _____	c/o _____
VOL. _____	REGITO IL <u>02/10/2026</u>
BOLLO _____	IP <u>744</u>
DIR. _____	SERIE <u>3</u>
TOTALE _____	

ESCISE

**UNITiN****STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE****INDICE**

TITOLO PRIMO	10
Art. 1 — L'Associazione	10
Art. 2 — Principi fondamentali e caratterizzanti, manifesto dei valori	10
Art. 3 — Finalità e scopo, durata indeterminata	12
Art. 4 — Le attività	14
Art. 5 — Rappresentanza studentesca istituzionale	15
Art. 6 — Apartiticità e significato di partecipazione politica	17
Art. 7 — Principi di amministrazione delle attività e risorse	18
Art. 8 — Rapporto e accordi con altri soggetti	19
TITOLO SECONDO	20
Art. 9 — Associata: rapporto, iscrizione e cessazione	20
Art. 10 — Associata: diritti e obblighi	22
Art. 11 — Alumni e sostenitrice	23
Art. 12 — Volontaria	24
Art. 13 — Rappresentanti studentesche	25
Art. 14 — Amministratrice e altre responsabilità	26
Art. 15 — Limitazioni personali all'attività partitica	28
Art. 16 — Sanzioni disciplinari e altre azioni di tutela	29
TITOLO TERZO	32
Art. 17 — Funzionamento generale degli organi	32
Art. 18 — Assemblea: ruolo e competenze	33
Art. 19 — Assemblea: funzionamento e delibere	34
Art. 20 — Consiglio di Coordinamento	35
Art. 21 — Figure esecutive	36
Art. 22 — Rappresentanza legale, politica e comunicazione pubblica	37
Art. 23 — Comitato per l'Amministrazione	38
Art. 24 — Gruppi di dipartimento, di progetto o di funzione	39
Art. 25 — Organi di garanzia, controllo e revisione	39
TITOLO QUARTO	41
Art. 26 — Libri sociali, protocollo e gestione degli atti	41
Art. 27 — Gestione delle risorse, bilancio, patrimonio e contabilità	42
TITOLO QUINTO	44
Art. 28 — Interpretazione e controversie	44
Art. 29 — Modifiche allo statuto, trasformazioni e scioglimento	44
Art. 30 — Disposizioni transitorie	45

TITOLO PRIMO

PRINCIPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 1 — L'Associazione

1. UNITiN è un'associazione così denominata costituita con apposito atto registrato come ente dotato di personalità giuridica imperfetta, in quanto non riconosciuto ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile.
2. UNITiN è un'associazione studentesca che opera primariamente nel territorio della Provincia autonoma di Trento con la finalità di rappresentare le istanze e gli interessi della comunità studentesca universitaria e di migliorarne la condizione, anche con effetti sulla società in generale, attraverso le molteplici attività e nelle modalità definite nel presente Statuto.
3. L'Associazione persegue sempre finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e senza scopo di lucro, attraverso la realizzazione in via principale di attività di interesse generale. Si propone di assumere la forma di Associazione di Promozione Sociale (APS) in linea con i valori e le norme del Codice del Terzo Settore (CTS). In tal senso, integra nella propria denominazione l'indicazione di tale forma. Inoltre, promuove forme di accreditamento presso l'Università di Trento.
4. Il presente Statuto definisce l'identità di UNITiN, le sue regole e rappresenta accordo fondante fra la associatə, che si uniscono consapevoli della responsabilità sociale, civile e politica di creare uno spazio favorevole al confronto e sviluppo di idee e iniziative finalizzate ai propri obiettivi.

Art. 2 — Principi fondamentali e caratterizzanti, manifesto dei valori

1. UNITiN si ispira ai principi e ai valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, dei Trattati dell'Unione Europea, della Carta Convenzione europea dei diritti dell'uomo o Carta dei diritti fondamentali UE e dell'ordinamento internazionale, riconoscendoli come irrinunciabili per tutte le formazioni sociali.
2. In questo Statuto sono fissati ulteriori principi e valori caratterizzanti dell'identità di UNITiN e inderogabili per l'Associazione in ognuna delle sue manifestazioni e, individualmente, dalle sue associatə. All'interno di tale spettro l'Associazione potrà individuare di volta in volta indirizzi più specifici, dai quali la singolə componenti potranno anche discostarsi, nei limiti di quanto successivamente esposto.
3. **Valori generali:**
 - a) **dignità umana e uguaglianza:** come fondamenta di ogni altro valore, a costante presidio dei diritti umani e in decisa opposizione a ogni discriminazione, anche indiretta, e per l'impegno attivo alla rimozione di ciascuna di esse in ogni loro forma e manifestazione;



- b) **democraticità:** intesa in senso sostanziale e non meramente formale, comprensiva delle più ampie tutele atte a garantire l'effettiva partecipazione a ogni aspetto della vita pubblica;
- c) **pluralismo e libertà:** contrasto di ogni limitazione al pensiero, alla sua espressione e a ogni libertà di manifestazione delle personalità; consapevolezza che la democrazia si realizza solo se sono difese le più ampie manifestazioni di dissenso;
- d) **pacifismo e non violenza:** contrasto all'utilizzo della forza come metodo per la risoluzione dei conflitti, a favore del rispetto delle forme e dei metodi dello stato di diritto, per la promozione del dialogo in ogni sede e dimensione;
- e) **sostenibilità sociale e ambientale:** quali criteri di valutazione prioritari di ogni azione e politica e quali condizioni irrinunciabili per la realizzazione di ogni diritto, in contrasto con sistemi di sfruttamento, accentramento e iniquità;
- f) **progressismo civile e sociale:** quale concezione generale della società e impegno costante e attivo nella promozione, incremento e consolidamento dei diritti e di ogni politica per l'inclusione e l'eguaglianza sostanziale, per le pari opportunità, la piena integrazione della comunità LGBTQIA+ e contro ogni forma repressiva; a titolo esemplificativo generale, a supporto della piena realizzazione del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza;
- g) **europesismo:** condivisione dei valori fondativi dell'Unione Europea; supporto a una sempre maggiore integrazione europea; riduzione della distanza e del deficit democratico delle istituzioni e opposizione a spinte nazionaliste; promozione del multilateralismo come principio di collaborazione fra popoli;
- h) **antifascismo:** riconoscimento nei valori fondativi della Repubblica, della Resistenza e di contrasto di ogni totalitarismo.

4. Valori relativi all'università, formazione e ricerca:

- a) **diritto allo studio:** assicurazione di un effettivo e generalizzato accesso alla formazione superiore, in contrasto con una concezione elitista;
- b) **accessibilità e inclusività:** intesa come prioritarie responsabilità dell'Ateneo in ogni loro forma e nella più ampia concezione, verso ogni condizione ed esigenza personale, anche sociale;
- c) **responsabilità sociale e standard etici:** consapevolezza da parte dell'Ateneo del proprio ruolo e della necessità di difendere in modo rigoroso e generalizzato, con responsabilità anche sugli effetti indiretti e di filiera, i valori su cui è fondata, senza eccezioni e rigettando ogni inerzia di fronte a violazioni di essi da parte della sua componente o soggetti esterni;
- d) **libertà, non condizionamento e democrazia:** come valori irrinunciabili della formazione, della ricerca e del pensiero a difesa della propria indipendenza su ogni fronte, anche sul piano ordinamentale ed economico, a favore di una partecipazione fattiva di ogni componente al governo dell'Ateneo;
- e) **innovazione e progresso:** impegno costante e condiviso dell'Ateneo a un miglioramento continuo e di applicazione delle più avanzate forme di studio, ricerca e innovazione in ogni ambito, anche nella didattica e nei servizi;
- f) **trasparenza e meritocrazia:** quali rappresentazione dei valori trasversali di buona amministrazione e, nei casi in cui sia strettamente necessario operare una selezione, in



particolare nell'ambito delle carriere accademiche e amministrative, in opposizione a favoritismi di ogni genere;

5. Valori relativi all'Associazione:

- a) **indipendenza:** su ogni fonte e in ogni dimensione, come valore abilitante e caratterizzante dell'intera vita associativa e curato anche sul piano dell'apparenza e delle garanzie preventive; ripudio di vincoli stringenti con altra soggetto;
- b) **democraticità e partecipazione:** quale massima attuazione al proprio interno dei valori democratici a cui si ispira; oltre le semplici previsioni di legge per le associazioni del terzo settore, verso una partecipazione e un coinvolgimento diretto ed effettivo;
- c) **apertura:** assenza di discriminazioni ingiuste o irragionevoli o barriere discrezionali all'ingresso delle persone nell'Associazione;
- d) **impegno civico, sociale e politico (in senso lato):** rivendicazione del proprio ruolo pubblico di portatrice di una visione e di interessi nella società e nelle istituzioni;
- e) **apartiticità:** in nessun momento l'Associazione assume la natura partitica o politica in senso stretto o opera discriminazioni su tali basi, in linea con gli specifici limiti e norme individuate dallo Statuto e dalle leggi;
- f) **aconfessionalità:** assenza di carattere confessionale-religioso e di conseguente posizionamento;
- g) **responsabilità sociale e standard etici:** UNITiN impronta ogni aspetto della propria attività a una convinta promozione di tutti i valori generali e relativi all'università, alla formazione e alla ricerca suesposti, che si intendono precisamente richiamati; riconosce la propria responsabilità a rispettare i più elevati standard etici e a vigilare sul rispetto degli stessi da parte delle proprie componenti e dei soggetti con cui si relaziona;
- h) **territorialità:** UNITiN concentra la propria attività all'interno del proprio territorio di riferimento, senza far assumere ad attività con dimensione nazionale carattere prevalente su di essa;
- i) **pragmatismo e pluralismo ideologico:** quali tratti distintivi della propria azione, fuori da irragionevoli o stringenti limiti ideologici, per l'aperta a differenti convinzioni, nei limiti dei propri principi caratterizzanti esposti;
- j) **unità:** in un contesto plurale, articolato e in cui si favorisce lo sviluppo di molteplici idee e iniziative, riconoscimento di ogni componente della necessità di far prevalere la dimensione unitaria dell'Associazione, anche sul piano dell'appartenenza e dell'identificazione.

6. L'Associazione può approvare un separato **Manifesto dei valori**, in forma più ampia e che abbia una funzione esplicativa e interpretativa di quanto riportato nello Statuto, senza alterare i limiti disposti da esso.

Art. 3 — Finalità e scopo, durata indeterminata

1. Richiamato l'art. 1, in coerenza con la propria natura e principi, UNITiN si propone di agire su molteplici livelli, partendo dalla propria dimensione di associazione studentesca e incidendo sulla vita della comunità universitaria e sulla società in generale.



UNITiN



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

2. L'Associazione aderisce pienamente alle finalità del Terzo Settore: promuove l'autonoma iniziativa di privati che concorrono a perseguire il bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, alla luce degli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118 co. 4 della Costituzione.
3. UNITiN si prefigge di:
 - a) creare e consolidare uno **spazio di aggregazione e incontro** attorno a valori e principi comuni, capace di essere fertile per lo sviluppo di iniziative e campagne per il miglioramento della condizione studentesca e della società in generale;
 - b) agevolare l'**espressione** più ampia e libera della comunità studentesca e delle sue componenti in tutte le sue dimensioni e nelle forme più varie e innovative;
 - c) assicurare la **rappresentanza delle istanze studentesche** in ogni sede e forma, dalla rappresentanza istituzionale negli organi dell'Università o di altri enti, anche partecipando alle **elezioni studentesche** di ogni genere, alla realizzazione di campagne di advocacy e alla cura di una comunicazione pubblica;
 - d) contribuire alla formazione di un'**università migliore**, capace di mettere al centro la studenta, rispettando le loro esigenze, ascoltando le loro istanze, promuovendo la partecipazione e la rappresentanza studentesca, anche vigilando sulla concreta attuazione della Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti dell'Università di Trento;
 - e) promuovere lo sviluppo di una **didattica** che sia fortemente improntata all'innovazione, alla sperimentazione, alla personalizzazione e al miglioramento continuo;
 - f) promuovere la presenza di un **welfare studentesco** integrato che permetta di: 1) incrementare sempre di più gli investimenti in diritto allo studio; 2) ridurre i limiti alle erogazioni delle borse di studio; 3) ampliare gli studentati e promuovere misure atte a contrastare la crisi abitativa; 4) incoraggiare la pratica sportiva; 5) assicurare il supporto delle studente (anche con misure come il supporto psicologico), la pratica sportiva, servizi di ristorazione efficaci, degli spazi che siano adeguati ed effettivamente rispondenti a tutte le esigenze delle studente; in generale curare il miglioramento continuo dei propri servizi, anche digitali;
 - g) promuovere tutte le forme di **inclusione** e contrasto alle discriminazioni verso ogni aspetto personale e assicurare attivamente l'inclusione di ogni componente studentesca, a titolo esemplificativo, abbattendo le barriere architettoniche, disponendo delle carriere alias, garantendo tutte le misure opportune per persone con BES-DSA;
 - h) promuovere l'associazionismo studentesco e la rappresentanza, anche in relazione alla **partecipazione studentesca** al governo dell'Ateneo, alla pianificazione strategica, ai meccanismi di Valutazione e Assicurazione della Qualità e alla cura dei sistemi di garanzia;
 - i) promuovere l'**internazionalizzazione** e l'apertura dell'Università, sia in termini di ricerca che di accoglienza e integrazione di altre studente o di esperienze di mobilità di appartenenti alla comunità UniTrento;
 - j) promuovere una forte integrazione fra l'Università e la società esterna, sia in termini generali di terza missione che di miglioramento della **vivibilità cittadina** per la popolazione universitaria, intesa anche come presenza di momenti ricreativi;

- k) essere determinata garante del rispetto e dell'effettivo sviluppo di tutti i **principi e i valori esposti nell'art. 2**, che si intendono qui richiamati integralmente vista la loro finalità programmatica; in particolare, evitando in ogni momento di rimanere inerte di fronte a violazioni di essi, a sistemi iniqui e a meccanismi di sfruttamento, anche al di fuori dell'ambito della comunità studentesca UniTrento, in ossequio alla propria **finalità solidaristica**.
4. L'Associazione ha **durata indeterminata**. Le modalità di scioglimento ed estinzione sono tassativamente indicate all'art. 29.

Art. 4 — Le attività

1. In coerenza con la propria natura e principi, per raggiungere le suddette finalità di cui al precedente articolo, UNITiN esercita in via principale le **attività di interesse generale** così come classificate dall'**art. 5 del Codice del Terzo Settore**, con particolare riferimento a quelle delle lettere:
- **D: educazione, istruzione e formazione professionale, (...) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;**
 - **I: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;**
 - **V: promozione della cultura della legalità (...);**
 - **U: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (...) o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;**
 - **W: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale;**
2. Le attività svolte in via principale dall'Associazione sono riassunte nel termine di **rappresentanza studentesca** intesa nel modo più ampio possibile, non solo come presenza negli organi istituzionali, ma comprensiva di ogni azione che può concorrere a migliorare la condizione studentesca e a raggiungere i suesposti fini. Più in particolare, le attività preminenti sono così dettagliate:
- a) **Rappresentanza istituzionale:** partecipazione agli organi dove è prevista una rappresentanza della componente studentesca e — in generale — partecipazione ai meccanismi di governo, ascolto e assicurazione della qualità, tramite rappresentanti affiliatə, nelle modalità di cui al seguente art. 5. Promozione e difesa dei diritti dellə studentə in ogni sede, istituzionale e non;
 - b) **Promozione socio-culturale:** realizzazione di iniziative di vario formato a carattere sociale, culturale, scientifico e artistico, compresi momenti di divulgazione, dibattito e sperimentazione, come conferenze, festival e rassegne (a titolo esemplificativo, gli attuali progetti *Co.Scienza*, *Uman*, *Crepe*, *Suoni Universitari*);
 - c) **Eventi aggregativi, ricreativi e di accoglienza:** realizzazione di momenti che abbiano lo scopo di promuovere la socialità in tutte le sue forme (a titolo esemplificativo, gli aperitivi nei dipartimenti), con particolare attenzione all'accoglienza dellə nuovə iscrittə (a titolo esemplificativo, il progetto *SalvaMatricole*);



- d) **Informazione e Advocacy:** cura di una comunicazione pubblica ~~che sia costante~~ e che miri a informare la comunità di riferimento e al contempo promuovere le idee e gli obiettivi dell'Associazione;
 - e) **Iniziative solidali:** realizzazione di progetti e campagne che, in linea con i propri valori e finalità, abbiano carattere di solidarietà e riduzione delle iniquità;
 - f) **Formazione:** cura e valorizzazione dei molteplici momenti di apprendimento e crescita offerti dalla peculiare dimensione e intensità dell'attività associativa; in tal senso, anche le attività apparentemente strumentali come l'organizzazione generale e la gestione amministrativa dell'Associazione costituiscono momento centrale della sua attività;
 - g) **Associazionismo:** promozione di un ambiente attivo e di aggregazione funzionale alla realizzazione di tutte le altre attività, comprensivo delle riunioni e dei momenti di discussione e deliberazione e di momenti ricreativi interni (a titolo esemplificativo, il ritiro annuale denominato "Concilio").
3. UNITiN, vista la sua natura partecipativa (vedi *infra* artt. 17 e 24), poliedrica e innovativa, può esercitare altre attività rispetto a quelle riportate, così come ne può terminare o sospendere alcune di esse; in ogni caso, sempre in linea con le sue finalità e scopi principali; quindi, rispettando una programmazione consapevole, che disponga delle linee generali di priorità e assicuri la dimensione unitaria nella propria azione. In via generale, questa è disposta con indirizzo e controllo dell'Assemblea e attuazione degli organi amministrativi, nelle modalità di cui al Titolo III.
4. Come ampiamente esposto, le attività possono essere svolte a favore della associata ma anche di terzi. La principale comunità di riferimento è la comunità studentesca, senza alcuna preclusione per esterna a essa.
5. Ai sensi dell'art. 6 CTS, l'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale che siano secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri individuati dall'apposito Decreto interministeriale¹, il cui rispetto è attestato nei documenti di bilancio (vedi *infra* art. 27). In tale eventualità, queste sono individuate successivamente nelle modalità richiamate nel 3° comma.
6. L'Associazione può esercitare le proprie attività (sia *di interesse generale* che *diverse*) anche in forma commerciale nei limiti imposti dalla normativa per il mantenimento della qualifica di Ente del terzo settore non commerciale.

Art. 5 — Rappresentanza studentesca istituzionale

1. Come sopra esposto, UNITiN declina la propria attività di rappresentanza studentesca anche in **forme istituzionalizzate**; innanzitutto partecipando alle elezioni studentesche e poi assicurando la presenza nelle cariche elette tramite rappresentanti affiliati. I principali organi di riferimento sono quelli centrali e delle scuole, dipartimenti e centri dell'Università di Trento, nonché le articolazioni dell'Opera

¹ D.I. n. 107 del 19 maggio 2021: le attività diverse sono secondarie qualora, in un esercizio, ricorra (almeno) una delle seguenti condizioni: i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente; i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente. La scelta di quale condizione attestare è compiuta dall'organo amministrativo nella predisposizione del bilancio.



Universitaria. L'attività di rappresentanza si esplica anche attraverso tutte le designazioni di secondo livello in organi sia centrali (es. Consiglio Studentesco, Nucleo di Valutazione dell'Università) che periferici (es. Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti) e negli organi di raccordo esterni (es. Consulta degli studenti del Comune di Trento, Consiglio Provinciale dei Giovani della Provincia Autonoma di Trento).

2. Le persone che assumono gli incarichi di rappresentanza studentesca si intendono affiliate a UNITiN in quanto aventi il titolo di associate. Esse svolgono il proprio mandato secondo coscienza e nel primario interesse della comunità studentesca, riconoscendo un collegamento forte con l'Associazione su tutti i livelli, così come dettagliato *infra*, art. 13 che ne disciplina l'inquadramento e il rapporto, ai fini di garantire la tutela dell'impegno preso con la elettricità, la collegialità nello svolgimento dell'incarico, l'integrità e l'efficacia dell'attività associativa.
3. UNITiN attua direttamente le **operazioni di supporto a tali incarichi** (e alla candidate in fase elettorale), curando sia le fasi preparatorie (come l'organizzazione della campagna elettorale, scuole di formazione per rappresentanti o riunioni per l'elaborazione di idee e la discussione di posizionamenti) e per quelle successive all'operato della rappresentanti istituzionali negli organi di rappresentanza studentesca (come attraverso l'utilizzo di propri canali di comunicazione). Le attività svolte dalla rappresentanti negli organi di rappresentanza studentesca si intendono ricomprese nell'azione di UNITiN solo in modo mediato.
4. La partecipazione alle elezioni avviene tramite **liste** che riportano il nome dell'Associazione, eventualmente affiancato da un motto, e il suo simbolo. Le liste sono composte solo da persone associate. L'approvazione dalla loro composizione, del programma elettorale, del posizionamento e delle linee guida strategiche per la campagna elettorale sono rimesse all'Assemblea, così come la loro elaborazione in un percorso preparatorio partecipato, in linea con i principi espressi nel Titolo III.
5. Per la preparazione e gestione della campagna elettorale viene individuato un **Comitato di Coordinamento per le elezioni**, costituito dalle componenti del Consiglio di Coordinamento (vedi *infra* art. 20) insieme, ove possibile, alle referenti individuate per ogni dipartimento/centro e, successivamente alla loro approvazione definitiva, con le candidate agli organi centrali. È nominato almeno un mese prima della scadenza della presentazione delle liste e cessa un mese dopo l'ultimo giorno di elezioni. L'Assemblea dispone eventuali variazioni alla composizione e/o regole aggiuntive di funzionamento, nel rispetto della natura diffusa e collegiale del Comitato. In ogni caso, si precisa che si tratta di un organo non amministrativo.
6. Ogni figura esecutiva deve assicurare il massimo e tempestivo coordinamento con l'intero Comitato. A esso l'Assemblea può delegare il completamento delle liste per le strutture accademiche, sentiti i rispettivi gruppi dipartimentali.
7. Sono concesse le **alleanze elettorali** per la presentazione di liste congiunte con altri soggetti che rispettino i principi e finalità di UNITiN e ne assicurino l'osservanza da parte dei loro componenti. In tale casistica sono ammessi gli opportuni adattamenti al logo e alla denominazione (che devono comunque fare anche riferimento chiaro all'Associazione) e alla limitazione della composizione delle liste con soggetti esterni. Gli accordi sull'alleanza devono essere approvati dall'Assemblea con ampio



anticipo rispetto alla scadenza delle presentazioni sulle liste. A essa sono rimessi giudizi di opportunità sullo spazio di delega al Comitato elezioni e alle figure esecutive delegate a gestire i rapporti esterni. In ogni caso le liste per gli organi centrali vanno votate, anche in modo telematico-per corrispondenza, in via definitiva dall'Assemblea. Le stesse disposizioni si applicano per l'eventuale partecipazione alle elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU).

8. Non sono di per sé considerati alleanze elettorali gli accordi presi in occasione delle nomine di secondo livello (vedi *supra*, co. 1). La lista per l'elezione di secondo livello del Consiglio Studentesco (CS) e l'eventuale designazione della relativa presidente sono sempre approvate dall'Assemblea. Le altre nomine centrali sono di norma discusse dal Gruppo UNITiN del CS, che fornisce poi un'indicazione unitaria alle sue componenti. Le nomine dipartimentali (come le CPDS) sono operate dalle rappresentanti affiliate previa indicazione del gruppo dipartimentale e d'intesa con il Consiglio di Coordinamento. In ogni caso si applica la disposizione di cui *infra*, art. 18 sulla facoltà di avocazione dell'Assemblea. Fatto salvo che per il CS e la sua Presidente, per ricoprire le cariche di secondo livello è possibile individuare anche soggetti indipendenti, con cui si stipulano appositi accordi per la conduzione dell'incarico.
9. Il Gruppo UNITiN CS è deputato anche a coordinare l'intera azione di rappresentanza a livello centrale, anche in relazione al conferimento delle indicazioni alle rappresentanti di cui all'art. 13, fatto salvo il caso in cui si tratti di temi ordinariamente assegnati all'Assemblea o questa decida di intervenire.
10. Nell'intero procedimento per la preparazione e conduzioni delle elezioni o dell'iter di designazione, si applicano in modo rigoroso le norme sul **conflitto di interessi** e l'**imparzialità** nella conduzione dell'Associazione: nessuna può avere ruoli di gestione nelle decisioni che la vedono coinvolta o candidata internamente. A coloro che versino in conflitto di interessi è precluso il diritto di voto in relazione alle discussioni che riguardino la propria candidatura e non è permesso di intervenire alle stesse (nel caso di organi diversi dall'Assemblea, di essere presenti), se non per presentare la propria candidatura e fornire chiarimenti, in condizioni di parità con la altra candidata.

Art. 6 — Apartiticità e significato di partecipazione politica

1. UNITiN, in coerenza con i propri scopi e finalità, partecipa alla **vita politica intesa in senso ampio**, contribuendo a rappresentare la propria visione e gli interessi della comunità studentesca in ogni ambito ritenuto utile e in ogni sede e forma consentite. In alcun modo si configura come "*formazione o associazione politica*" in senso stretto, come inteso dall'art. 4, co. 2, del CTS, in linea con la propria natura **apartitica**.
2. L'Associazione cura la propria posizione di **ente autonomo e indipendente**, con particolare attenzione su questo fronte, sia sul piano formale, sostanziale e strutturale, anche a livello di apparenza. In particolare:
 - a) non concorre in alcun momento, neanche tramite sostegni indiretti, a competizioni elettorali (diverse da quelle per le rappresentanze studentesche di ogni genere); può intervenire in tali casi



per promuovere specifiche proprie posizioni o il dibattito fra candidate; può assumere posizioni in caso di consultazioni referendarie;

- b) non opera alcuna discriminazione partitica o politica, sempre fatto salvo l'adesione alla totalità dei propri principi fondamentali e caratterizzanti, che deve interpretare assicurando la più ampia pluralità e apertura;
- c) non stringe accordi formali o informali con alcuna entità partitica, non riceve o conferisce alcun finanziamento o utilità di alcun genere da esse;
- d) non partecipa o co-organizza attività con entità partitiche, fatto salvo che ciò possa avvenire preservando inequivocabilmente la propria posizione apartitica e indipendente; a titolo esemplificativo, può intervenire a dibattiti organizzati da esse a chiare condizioni di ospità esterna per promuovere le proprie posizioni o partecipare a eventi, manifestazioni o campagne pubbliche che vedano la loro presenza ma non come attore preminente e in condizioni di pluralità e apertura;
- e) dispone specifici limiti ai legami con entità partitiche per le proprie componenti, con incompatibilità proporzionalmente maggiori per chi assume particolari incarichi interni o esterni (nella rappresentanza studentesca), nelle modalità di cui infra all'art. 15;
- f) adotta ogni altra misura utile per assicurare il rispetto del principio di apartiticità.

Art. 7 — Principi di amministrazione delle attività e risorse

1. L'Associazione è amministrata nel rispetto dei propri **principi fondamentali** e — in generale — della disciplina del *Terzo Settore*, assicurando l'efficacia, l'efficienza, l'imparzialità, l'economicità, la correttezza e la trasparenza della propria attività, anche in forme rafforzate rispetto a quanto previsto dalla legge.
2. L'Associazione esercita le attività di cui all'art. 4 avvalendosi in modo prevalente del **volontariato** e secondariamente, se necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale, di **prestazioni di lavoro** autonomo, dipendente o di altra natura, anche della propria associata, nel rispetto della normativa per gli Enti del Terzo Settore e delle disposizioni particolari per le APS².
3. È fatto divieto di **distribuire**, anche in forme indirette (si vedano gli esempi di cui all'art. 8, co. 3, CTS), gli eventuali **avanzi di gestione**, fondi e riserve comunque denominati dell'Associazione a associata, lavoratrice e collaboratrice, amministratrice e altre componenti degli Organi sociali, anche nel caso di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. UNITiN e le sue componenti hanno l'obbligo di utilizzare **risorse** e il **patrimonio dell'Associazione**, intesi in senso ampio (a es. è ricompresa la reputazione e la forza comunicativa) solo per l'attività statutaria e per l'esclusivo conseguimento delle finalità associative. Le attività mutualistiche, che prevedono il conferimento di un'utilità anche personale al destinatario, sono ammesse solo se approvate dall'assemblea all'interno di un progetto strutturato e che garantisca la piena parità di

² art. 16 e 17 e in part.: rapporto fra numero di volontari e lavoratori, ex art. 36 CTS: il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può eccedere il 50% del numero dei volontari ovvero il 5% del numero degli associati



trattamento. L'assicurazione di tale principi, dell'imparzialità e il contrasto al conflitto di interessi, come esposto *infra*, art. 17, sono precisamente rispettati anche nell'utilizzo delle risorse, anche nella loro fase operativa (a titolo esemplificativo, in merito al controllo al diritto al rimborso di spese effettuate e al relativo pagamento, di non norma non attuabile dall'interessato).

5. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.
6. La sede legale è determinata dal Consiglio di Coordinamento all'interno della Provincia autonoma di Trento, senza necessità di modifiche statutarie. Possono essere istituite sedi secondarie e operative.
7. La gestione delle **comunicazioni** e della **documentazione** dell'Associazione è svolta in via prevalentemente digitale e telematica, secondo i principi di trasparenza, correttezza e veridicità. L'Associazione tutela la propria immagine in ogni sede, anche provvedendo alla registrazione del proprio marchio e di quello dei suoi progetti rilevanti. Viene sempre rispettata la normativa in merito all'indicazione dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in particolare, per quanto riguarda l'integrazione della denominazione con la forma giuridica di APS³.
8. Nello svolgimento della sua attività e amministrazione, UNITiN cura e adempie agli adempimenti per il **trattamento e la tutela dei dati** di cui viene in possesso, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati dell'UE ("GDPR", Reg. 2016/679) e dalle normative nazionali.

Art. 8 — Rapporto e accordi con altri soggetti

1. UNITiN, al fine di potenziare, ampliare e rafforzare la propria azione e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, può stipulare **convenzioni** con altri enti pubblici o privati; per esempio, può aderire a Reti associative riconosciute o Centri servizi per il volontariato, avviare iniziative di "amministrazione condivisa" (co-progettazione, co-programmazione, accreditamento e convenzionamento) con enti pubblici, ai sensi del Titolo VII Cts, e stipulare associazioni temporanee di scopo (ATS) e simili.
2. Le convenzioni possono essere stipulate a condizione che:
 - a) gli enti parte condividano i valori e i principi fondamentali dell'Associazione e non agiscano contrariamente a essi;
 - b) gli enti parte non agiscano contro gli interessi di UNITiN o comunque causando danni (anche d'immagine) a essa;
 - c) sia preservata l'autonomia e l'indipendenza dell'Associazione, anche sui piano dell'immagine pubblica; a tal fine, sono stipulate convenzioni che abbiano oggetto attività specifiche o quanto meno prevedibili, non comportino obbligazioni eccessivamente vincolanti e garantiscano una facoltà di recesso non gravemente onerosa.

³ Art. 35 CTS



TITOLO SECONDO

RAPPORTO ASSOCIATIVO E CORRELATI: RAPPRESENTANTI STUDENTESCHƏ, AMMINISTRATRICƏ E VOLONTARIƏ

Art. 9 — Associatə: rapporto, iscrizione e cessazione

1. Il rapporto associativo, di natura **contrattuale**, ha come causa le finalità dell'Associazione (art. 3), per oggetto le sue attività (art. 4) e come contenuto il complesso di diritti e obblighi previsti dalla legge e dallo Statuto, di seguito schematizzati. Esso si ispira ai principi di **omogeneità, eguaglianza, pari opportunità e non discriminazione**.
2. Su di esso si possono innestare altri rapporti strettamente connessi, esclusivamente eventuali, derivanti dalla libera assunzione di incarichi interni (cariche amministrative o di responsabilità organizzativa) o esterni (nella rappresentanza studentesca) che richiedono maggiori obblighi e standard di diligenza che, quindi, se disattesi possono avere conseguenze di tipo anche disciplinare.
3. L'Associazione ha una **struttura aperta**, i **criteri di ammissione** (e permanenza) sono coerenti con i principi fondamentali, le finalità e l'identità associativa e non operano alcuna discriminazione ingiusta o irragionevole. Essi consistono tassativamente nei seguenti:
 - a) essere **persone fisiche** e non giuridiche;
 - b) dichiarare la piena **adesione ai principi e finalità** dell'Associazione ed esserne fattivamente compatibili, non ricadendo in casi di violazione dello Statuto e degli obblighi dellə associatə; fra cui (esempi non esaustivi):
 - mancato rispetto dei limiti personali all'attività partitica;
 - presenza di conflitto di interessi strategico permanente, come la partecipazione ad altre associazioni in competizione (anche potenziale) per le elezioni delle rappresentanze studentesche;
 - c) essere in regola con il pagamento delle eventuali **quote** di ingresso e annuale e con gli **adempimenti formali** richiesti per l'iscrizione, fra cui il consenso al trattamento dei dati necessari alla gestione della posizione di associatə.
4. L'Associazione prevede due categorie di sociə: lə **sociə studentə** e lə **sociə sostenitori**. Per la categoria dei *sociə studentə* è richiesto di possedere o aver posseduto al massimo un anno prima la qualifica di studente UniTrento (non dottorale), del Conservatorio o di corsi di studio con sede presso Trento incardinati in altri atenei
5. La **domanda di iscrizione** dev'essere presentata al Consiglio di Coordinamento di norma mediante modulistica predisposta dallo stesso e deve contenere i dati dellə candidatə, l'adesione allo Statuto, finalità e attività, il consenso al trattamento dei dati e le altre informazioni e contatti necessari. Essa, per considerarsi completa, dev'essere accompagnata dal versamento dell'anticipo delle quote di



ingresso e annuali nelle forme stabilite. Deve essere sempre presente un **contatto pubblico**, anche su sito web, a cui richiedere informazioni e indicazioni per la presentazione della domanda, a cui va dato riscontro entro una settimana.

6. La domanda è **valutata dal Coordinamento** nella prima occasione utile e comunque in modo da fornire riscontro all'associata associata entro **quaranta giorni** dalla ricezione, con particolare attenzione alla celerità nel periodo di inizio dell'anno accademico. Avverso un eventuale **rigetto**, che dev'essere sempre debitamente motivato per iscritto e comunicato entro 5 giorni, la candidata può presentare **ricorso all'Assemblea** entro quindici giorni dalla ricezione di esso. L'iscrizione ha effetto dal momento della delibera del Coordinamento, che va comunicata tempestivamente. In ogni caso sono subordinati all'invio di tale comunicazione gli effetti per cui è richiesta la conoscibilità di tale status.
7. L'esame di una o più domande di iscrizione per la categoria di soci sostenitori si considera sospeso se ciò risulta necessario per conservare il rapporto numerico con i soci studenti stabilito dal Regolamento UniTrento per il mantenimento della qualifica di organizzazione studentesca. La medesima sospensione si applica anche all'esame delle richieste di rinnovo.
8. L'iscrizione si riferisce all'anno sociale. Essa si considera **rinnovata automaticamente** di norma ogni inizio a.s. solo per la categoria della soci studenti. La soci sostenitori devono, invece, inoltrare domanda formale di rinnovo.
9. Opera una **decadenza**, non retroattiva, se nei primi tre mesi dell'a.s.:
 - per la soci che non hanno regolarmente versato la quota annuale di rinnovo, solo se stabilita;
 - per la soci sostenitori che non hanno regolarmente inoltrato la domanda di rinnovo;
 - per la soci studenti che non hanno regolarmente inoltrato la domanda di rinnovo, solo nel caso in cui sia stato espressamente stabilito (dal Coordinamento, cfr. seg. co. 10) che per quell'a.s. è escluso il rinnovo automatico anche per tale categoria.
10. Le modalità di cui al precedente comma sono stabilite dal Consiglio di Coordinamento, sentita l'Assemblea, con possibile parere vincolante di cui all'art. 18. Allo stesso modo può essere prorogato il termine di tre mesi con possibilità di far operare una sospensione per la inadempiente, prima della decadenza.
11. La associata devono essere un minimo di 7. Non è previsto, invece, un numero massimo generale, fatte salve le disposizioni specifiche per la sospensione temporanea dell'ammissione di uno o più soci sostenitori ai sensi del prec. comma 7.
12. I motivi di **cessazione** del rapporto associativo sono:
 - a) **recesso** dell'associata che diviene efficace dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione o dall'accertamento dei corrispondenti fatti concludenti;
 - b) **decadenza**, accertata dal Coordinamento, per perdita dei requisiti o per mancato rinnovo, che non richiede l'iter disciplinare nei casi di semplice e automatica applicazione, in particolare in quelli delle lett. a) e c) co. 3, del co. 6 o della lett. b) del co. 3 solo nei casi più gravi e al



contempo immediatamente manifesti, anche in considerazione della mancanza di comunicazione con l'Associazione; salvo quanto disposto dall'art. 16.

- c) **sanzione di esclusione**, irrogata ai sensi dell'art. 16.

Art. 10 — Associatə: diritti e obblighi

1. Il complesso di diritti e obblighi per la associatə è da ritenersi complessivamente attribuito dalle molteplici norme di legge e statutarie che ne regolano il rapporto. Di seguito si riporta una schematizzazione e sintesi di essi.
2. **DIRITTI:**
 - a) partecipazione al governo dell'Associazione tramite il suo organo sovrano (l'Assemblea), ricevendo adeguata informazione sull'ordine del giorno, potendo partecipare alle riunioni informali preparatorie, intervenendo e partecipando alle votazioni (vedi artt. 18 e 19);
 - b) esercitare pienamente l'elettorato attivo e passivo (vedi artt. 18 e 19);
 - c) partecipare alle attività dell'Associazione, anche come volontaria e componente dei vari gruppi dipartimentali o di progetto, secondo le indicazioni e le valutazioni oggettive di idoneità degli organi e figure preposte (vedi art. 12);
 - d) essere tempestivamente informatə sull'andamento generale dell'Associazione, anche tramite riunioni informali o sistemi di comunicazione telematica;
 - e) avere accesso diretto o su richiesta ai Libri sociali e alle altre informazioni amministrative previste dagli artt. 26 e 27; ;
 - f) ricevere attestazione dell'attività svolta presso l'Associazione.
3. La socia sostenitori non godono dell'elettorato passivo ed esercitano il diritto di voto limitatamente alle deliberazioni inderogabilmente previste dalla legge come competenze dell'Assemblea, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l'elezione del Consiglio di Coordinamento e l'adozione degli eventuali regolamenti. Essi hanno pieno diritto di accesso ai libri sociali e alle informazioni equivalenti.
4. **OBBLIGHI:**
 - a) aderire in modo pieno ai principi, ai valori e alle finalità dell'Associazione; astenendosi da qualsiasi condotta che possa esserne incompatibile o che possa danneggiare e compromettere l'immagine dell'Associazione;
 - b) agire sempre secondo buona fede, correttezza e leale collaborazione; inoltre, tenendo in ogni momento e sede un atteggiamento pienamente rispettoso dell'Associazione, delle sue componenti e degli altri soggetti coinvolti;
 - c) osservare lo Statuto e i Regolamenti associativi e le altre normative applicabili;
 - d) pagare la quota di ingresso al momento dell'iscrizione e, se prevista, annualmente, l'eventuale quota associativa; inoltre, pagare con tempestività eventuali contributi richiesti a titolo di



- partecipazione a iniziative sociali (es. ritiri o momenti ricreativi) o materiali personali (es. merchandising dell'Associazione);
- e) rispettare e non ostacolare le deliberazioni degli organi preposti e lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
 - f) non causare danni (di ogni tipo) all'Associazione ed eventualmente impegnarsi a rimediare e/o risarcirli senza indugio, secondo quanto determinato dagli organismi preposti;
 - g) agevolare le operazioni utili per il funzionamento dell'Associazione; in particolare, fornire i riscontri richiesti e comunicare eventuali variazioni dei propri dati anagrafici o delle informazioni di contatto presenti nel Libro della società o di qualsiasi dato utile, come eventuali legami con entità partitiche o soggetti incompatibili con UNITiN;
 - h) riconoscere la piena titolarità a UNITiN dei progetti e delle iniziative svolte nell'ambito di essa, a tutti gli effetti di legge e indipendentemente da eventuali procedure previste per la registrazione marchi e brevetti;
 - i) assicurare la riservatezza delle informazioni che lo richiedono trattate o acquisite nell'ambito dell'Associazione, con riguardo alla normativa sulla protezione dei dati personali, ma anche degli interessi strategici di UNITiN;
 - j) nella sola eventualità in cui si assumano incarichi interni o esterni, adempiere con piena diligenza ai doveri e agli standard di condotta aggravati previsti.
5. In relazione alla lett. d) si precisa che, vista la natura di associazione, la **quota** è da intendersi come contributo economico al raggiungimento degli scopi associativi; è quindi chiaro che non può essere restituita, anche in caso di recesso, o configurarsi in alcun modo quale quota commerciale prevista per gli enti di cui al Libro Quinto, Titolo V, del Codice civile e assimilati. Non dà diritto ad alcun diritto patrimoniale e non è trasferibile o rivalutabile. Il versamento effettuato contestualmente all'invio della domanda ha titolo di anticipo ed è restituito in caso di rigetto definitivo della stessa.
6. In relazione alla lett. j) si precisa che non è configurabile alcun obbligo di partecipazione attiva per chi ha esclusivamente la qualifica di associato.

Art. 11 — Alumni e sostenitrice

1. UNITiN riconosce e valorizza l'importanza del legame con la comunità di persone che hanno fatto parte dell'Associazione. Si è *alumni* dell'associazione nel momento in cui si cessa di essere socio salvo nei casi di esclusioni o decadenza per violazione di obblighi.
2. Non si configura alcun rapporto di appartenenza, ma un riconoscimento simbolico e la possibilità di tenere reciprocamente i contatti. Di norma, in modalità e nei limiti eventualmente disposti dagli organi dell'Associazione, gli *alumni* sono informati delle attività principali e possono presenziare a eventi e assemblee. Nei casi di incompatibilità coi principi, finalità e interessi dell'Associazione o su richiesta degli stessi, gli *alumni* possono essere rimossi dall'apposito elenco.
3. In ogni caso, per eventuali soggette esterne (donatrice, partecipanti a iniziative, iscritte a liste di contatti e aggiornamento, ecc.) non si configura alcun tipo di rapporto associativo, se non nelle modalità suesposte.

Art. 12 — Volontaria

1. Si definisce volontaria la persona che contribuisca alla realizzazione delle attività di UNITiN mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per scopo di solidarietà; non è considerata tale l'associata che occasionalmente coadiuvi gli Organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
2. L'attività della volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Essa è inoltre incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro con l'Associazione. Alla volontaria sono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute (sono vietati rimborsi di tipo forfettario) e documentate per l'attività prestata, in modalità e limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Per categorie di attività preventivamente individuate dal Coordinamento, la documentazione può anche essere resa tramite autocertificazione, nei limiti di importo stabiliti dal CTS.
3. In via generale, l'Associazione si avvale di volontaria che siano anche associate. Eccezionalmente può ammettere anche volontaria non socia, con valutazione di piena discrezionalità dell'Associazione e previa verifica della compatibilità con i principi e scopi di UNITiN, accettazione delle relative norme e delle indicazioni delle preposte figure esecutive. Ciò può avvenire anche nel caso di specifici accordi per la gestione di eventi in collaborazione con altri enti, ove UNITiN si assuma la gestione di tutta la volontaria e delle relative coperture assicurative e dei rimborsi.
4. La volontaria possono prestare la propria attività nei **momenti preparatori**, dove, in particolar modo se associate, è valorizzato il loro contributo e partecipazione (anche nel contesto dei sotto-gruppi dell'Associazione di cui all'art. 24) e nelle **fasi operative**, nelle quali è necessario seguire precisamente le indicazioni delle figure esecutive (amministratrice e altre figure responsabili), in coerenza con le disposizioni del Coordinamento o del Comitato per l'Amministrazione e le norme e gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
5. Indipendentemente dalla qualifica di associata o della regolarità procedura di incarico, l'Associazione garantisce il rispetto della normativa per tutta la volontaria che prestano effettivamente servizio, in particolare, essa vengono **assicurate** contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 CTS. La volontaria sono classificate come occasionali e non occasionali secondo quanto stabilito dalla amministratrice. Quelle non occasionali sono iscritti all'apposito Libro - Registro sociale, obbligatorio ex art.17, c.1 CTS, tenuto nella modalità di cui all'art. 26 e conformemente a quanto disposto dall'apposito Decreto ministeriale.
6. La volontaria si impegnano a operare con l'opportuna diligenza, senza arrecare danni, anche d'immagine, all'Associazione. Si assumono la piena responsabilità di quanto fatto al di fuori delle regole e delle disposizioni applicabili. In nessun caso l'Associazione risponde per soggetti specificatamente sollevata dall'incarico e adeguatamente allontanata.

**Art. 13 — Rappresentanti studenteschi**

1. Come esposto all'art. 5, è rappresentante studentesco UNITiN chiunque ricopra incarichi istituzionali di rappresentanza di ogni genere, indipendentemente dalla natura elettiva o di designazione di essi, e sia iscritta all'associazione. L'accettazione della candidatura o della designazione comportano l'automatica e piena accettazione di tutte le disposizioni previste per tale categoria.
2. Le rappresentanti UNITiN riconoscono che parte fondamentale e irrinunciabile della loro legittimazione proviene dall'Associazione. Pertanto, operano affinché il legame con essa sia pieno e fattivo e assumono l'impegno morale e politico, avente valore pubblico, a dimettersi dal proprio incarico in caso di perdita della qualifica di associata, fatto salvo non venga raggiunto diverso accordo con l'Associazione, o nel caso in cui, per perdita della fiducia, inadempimento nei propri obblighi, anche di assiduità e diligenza, sia richiesto dall'Associazione.
3. Le rappresentanti UNITiN:
 - a) aderiscono in modo rigoroso ai principi e alle norme dell'Associazione, in particolare, attuano con **standard di condotta e diligenza rafforzati** gli obblighi previsti per la associata;
 - b) svolgono il proprio incarico con **impegno e continuità**, consapevoli della responsabilità verso l'Associazione e la comunità studentesca, promuovendo un modello di rappresentanza efficace, presente e capace di ascoltare, partecipando attivamente e in modo informato ai lavori degli organi (salvo motivati impedimenti) e a ogni occasione utile connessa al proprio incarico;
 - c) curano le loro azioni in pieno **coordinamento preventivo** con UNITiN e le colleghe rappresentanti, impegnandosi per favorire un'azione unita e compatta dell'Associazione e di tutta la rappresentanza studentesca, promuovendo un modello collaborativo e collegiale, in opposizione alla compartimentazione degli organi e alla frammentazione della propria azione; a titolo esemplificativo:
 - avvisano in modo continuo, tempestivo e – se possibile – con ampio anticipo, sul proprio lavoro e quello degli organi di cui fanno parte, trasmettendo le informazioni e la documentazione disponibile nei limiti massimi previsti dalle norme di legge o degli enti di riferimento (alcune informazioni degli organi universitari potranno essere, a esempio, trasmesse solo al Consiglio Studentesco o sue commissioni: anche una mancanza di tale condivisione costituisce inadempimento);
 - non rilasciano dichiarazioni su canali mediatici o a impatto mediatico, senza preventivo accordo con l'Associazione.
 - d) aderiscono in pieno al **programma elettorale** dell'Associazione e alle **successive indicazioni** dall'Assemblea, del Gruppo UNITiN CS, dei gruppi di dipartimento (nel caso in cui si tratti di questioni non valutate di rilievo, anche indirettamente, centrale) o del Coordinamento per aspetti operativi o in casi di urgenza, in ogni caso, antepoendo la posizione assunta dall'Associazione o, nel caso, dal Consiglio Studentesco (in via prevalente), alle proprie convinzioni;
 - e) trasferiscono all'Associazione **la totalità delle indennità di carica** ricevute, rinunciando a ogni diritto su di esse, nelle modalità esposte di seguito;



- f) rispettano pedissequamente le **norme dell'Ateneo e degli enti** per la studentessa e la titolari di incarichi istituzionali e le leggi in materia, con particolare riferimento al Codice Etico e al Regolamento del Consiglio Studentesco.
4. UNITiN valorizza e agevola il lavoro della proprie rappresentanti, assicurando il massimo coinvolgimento nelle questioni di loro interesse, promuovendone il coordinamento e fornendo eventuali strumenti aggiuntivi necessari. Sono possibili rimborsi per spese specifiche, documentate e attinenti all'incarico che non possano essere direttamente rimborsate dall'ente di appartenenza.
5. In relazione alla lett. d) si precisa che la rappresentante che vuole **esternare**, in ogni forma e con qualsiasi soggetto al di fuori del contesto dell'Associazione, il **proprio dissenso** rispetto alla linea assunta da essa, deve assicurare una piena e leale informazione preventiva. In assenza di ciò, l'atto della rappresentante sarà sempre considerato inadempimento grave, anche sul piano civile.
6. Ove vi sia stata opportuna preinformazione, gli organi preposti dell'Associazione valutano la rilevanza di tale dissenso e dei suoi effetti e decidono se e in quali forme ammetterlo. In caso di mancato rispetto di tali ulteriori indicazioni, si configura inadempimento grave. Si ritiene sempre apposto un **vincolo di voto** per la rappresentanti negli organi centrali (diversi dal CS) e nel caso dell'elezione della componenti del Consiglio Studentesco e della sua Presidente. Ove si tratti di **votazioni segrete**, UNITiN non può in alcun caso violare tale forma, ma promuovere momenti di chiarimento preventivi o successivi, nei quali il caso in cui non venga riaffermato esplicitamente il sostegno alle indicazioni fornite si considera assimilato a quello di dissenso suesposto.
7. In relazione alla lett. e) si precisa che ogni rappresentante riconosce la **gratuità del proprio incarico** e una obbligazione al trasferimento della totalità di eventuali indennità nette percepite per lo svolgimento di esso, in modo continuo e tempestivo, eventualmente esibendo la documentazione utile al calcolo del netto. L'Assemblea può deliberare di **escludere una percentuale** di tale importo dall'obbligazione di trasferimento. La disciplina deve essere in ogni caso uniforme, **non può prevedere differenziazioni** per tipo di carica o condizione economico-sociale. A meno che l'assemblea non deliberi di escluderne una porzione superiore al 50%, sono scomputati i fondi per il pagamento di oneri assicurativi per l'incarico, da individuare congiuntamente con l'Associazione nella soluzione media di mercato.
8. Nell'assumere le proprie decisioni, anche in merito all'indicazione di vincoli di voto o a richieste di dimissioni, l'Associazione opera un bilanciamento fra la **valorizzazione del pluralismo** e differenti sensibilità e la necessaria unità ed efficacia nella propria azione, anche sul piano dell'immagine e dei rapporti esterni, tenendo a mente un principio di proporzionalità e adeguatezza.

Art. 14 — Amministrativa e altre responsabilità

1. Sono amministrativa di UNITiN la componenti degli organi amministrativi dell'Associazione, ossia il Consiglio di Coordinamento e il Comitato per l'Amministrazione. Essa svolgono il loro ruolo nella dimensione prioritariamente collegiale e hanno la responsabilità legale in solido della gestione complessiva dell'Associazione, verso di essa, la associata e terzi in generale.



2. Gli incarichi da amministratrice possono essere conferiti solo dall'Assemblea a persone associate e in assenza di provvedimenti disciplinari, in assenza di limitazioni della capacità di agire o di sentenze di liquidazione o interdizione (si applica l'art. 2382 del Codice civile), così come in assenza di ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla legge e dallo Statuto, fra cui quelle relative all'attività personale partitica e al conflitto d'interessi strutturale.
3. La amministratrice:
- a) riconoscono la propria **responsabilità** primaria, indipendentemente dalla natura gratuita e volontaria del proprio incarico, ad assicurare il **buon funzionamento complessivo** dell'Associazione, il corretto svolgimento delle attività e il raggiungimento dei fini statutari;
 - b) svolgono l'incarico nel rispetto dei **principi** di buona fede, leale collaborazione, diligenza professionale, continuità, onorabilità, imparzialità, trasparenza e indipendenza, in linea con i più alti standard di condotta previsti per le rappresentanti e in assoluta aderenza ai valori dell'Associazione, di cui si fanno promotrici attive;
 - c) agiscono, anche al di fuori del contesto associativo, consapevoli della **rilevanza esterna e interna dell'incarico**, evitando in ogni modo di causare danni, anche d'immagine, all'Associazione con condotte inappropriate;
 - d) assicurano l'**assolvimento puntuale degli incarichi** attribuiti e la partecipazione assidua e informata alle riunioni dell'Associazione, così come la presenza e la reperibilità nelle altre occasioni utili;
 - e) rispettano e fanno rispettare le **indicazioni e le linee guida dell'Assemblea** e degli altri organi sociali, promuovendo la natura democratica e partecipativa dell'Associazione;
 - f) assicurano il massimo **coordinamento** fra gli organi e la amministratrice, con particolare riferimento alle competenze attribuite, curando una piena e tempestiva **informazione**;
 - g) assicurano che la **circolazione delle informazioni** e dei resoconti delle riunioni avvenga in modo **corretto e coordinato** con le altre amministratrici, **tutelando** eventuali **dati sensibili** od **opinioni riservate** e sempre in contesti strettamente di pertinenza dell'Associazione (es. nelle riunioni degli organi); in ogni caso, riportano tempestivamente eventuali violazioni effettive o potenziali dello Statuto e dei principi e della natura di UNITiN ai soggetti preposti, eventualmente anche all'assemblea, sempre garantendo il contraddittorio;
 - h) tutelano in via prioritaria gli **interessi strategici** dell'Associazione e non agiscono mai in conflitto di interessi con essa; al contempo, non sfruttano l'incarico per ottenere vantaggi indebiti da parte dell'Associazione o soggetti terzi;
 - i) si assumono in solido la **responsabilità patrimoniale** dell'ente in caso di insolvenza;
 - j) si impegnano a trasmettere le conoscenze e le competenze acquisite in UNITiN ad altre associate e volontarie, anche in ottica di **formazione**; curano con attenzione le operazioni di **transizione**, occupandosi di fornire le informazioni, la documentazione e i contatti in modo completo e ordinato.
4. Gli incarichi e gli specifici compiti attribuiti alla amministratrice devono tenere conto della natura gratuita e volontaria dell'incarico e della condizione di studente universitaria. La amministratrice non possono essere retribuita in alcun modo e non possono avere rapporti di lavoro con l'Associazione.



5. L'Associazione assicura, in linea con la disciplina per i rimborsi della volontaria, il sostenimento delle spese per lo svolgimento dell'incarico. Provvede a proprie spese a un'adeguata copertura assicurativa per malattie, infortuni e responsabilità civile contro terzi, responsabilità patrimoniale verso l'associazione e per le relative spese legali.
6. Le amministratrici **decadono** dal proprio incarico nel caso in cui intervengano incompatibilità, sanzioni disciplinari, azioni di responsabilità o si rendano inadempienti nei propri doveri. In particolare, il Coordinamento **pronuncia la decadenza di un'amministratrice** nel caso in cui si renda irreperibile o comunque assente dalle riunioni di competenza senza giustificato motivo e/o senza opportuno avviso per più di **30 giorni**.
7. Alla posizione e agli obblighi previsti per le amministratrici sono assimilate, per quanto compatibili, le figure che in associazione assumono **incarichi di responsabilità secondaria**, come, a titolo esemplificativo, una referente di progetto. Esse non condividono la generale responsabilità legale e patrimoniale dell'ente e non sono immediatamente coinvolte nella gestione dell'intera associazione, ma rispondono secondo i più alti standard di diligenza, condotta e continuità.

Art. 15 — Limitazioni personali all'attività partitica

1. A ogni componente è richiesto di tenere aggiornata, in modo continuo, l'Associazione in merito alla propria condizione di legame a entità partitiche. La mancata trasparenza in questo senso costituisce inadempimento grave indipendentemente dalla compatibilità o meno della situazione non dichiarata.
2. Ai fini di una ragionevole applicazione dei limiti, si distinguono le posizioni di chi:
 - è solo **associata**;
 - ha assunto incarichi di **rappresentanza studentesca dipartimentale** o responsabilità provvisorie;
 - ha assunto incarichi di **rappresentanza studentesca centrale**, compreso il consiglio studentesco, tutte le **amministratrici e le altre figure di responsabilità secondarie** individuate.
3. I tipi di legame e le relative limitazioni sono così configurate:
 - a) adesione occasionale e autonoma a iniziative: permessa a chiunque con particolare attenzione agli effetti di immagine per le titolari di incarichi e le rappresentanti centrali;
 - b) tesseramento: permesso solo a socie e rappresentanti non centrali;
 - c) presenza interna all'entità partitica, intesa come partecipazione ad alcune riunioni o momenti interni (come scuole politiche): ammessa solo per i soci;
 - d) attivismo pubblico per conto di entità partitiche, con adesione sistematica e organica alla loro struttura (che si distingue, quindi, dal sostegno autonomo e occasionale a interessi comuni): non ammesso per alcun componente;
 - e) candidatura e/o assunzione di incarichi esecutivi e decisionali in entità partitiche o di incarichi politici in senso stretto: non ammesso per alcun componente.
4. Vanno adottate l'interpretazione dei limiti per le associate che garantiscano maggiore libertà.



5. Solo nel caso della lett. e), "incarichi partitici o politici", appena accertato il legame, per la società si applica automaticamente la misura cautelare della sospensione, con invito a regolarizzare in un termine congruo, decorso il quale si pronuncia la decadenza da socio. Per chi ha assunto incarichi di rappresentanza studentesca o di amministratrice l'incompatibilità opera immediatamente. Negli altri casi (lett. da a) a d)) è sempre previsto un primo richiamo con possibilità di regolarizzazione, fatta salva la possibilità di sfiducia discrezionale dove prevista per gli incarichi.
6. Si ricorda che nel caso degli incarichi interni e esterni questo articolo individua casistiche di incompatibilità automatica, senza che ciò in alcun modo tolga la piena discrezionalità dell'Associazione alla considerazione di ogni altro elemento di opportunità nel conferimento o designazione agli stessi. Alla qualifica di titolare di incarichi interni o esterni è pienamente assimilata quella della candidata a essi.
7. La definizione di entità partitiche comprende non solo le formazioni dichiaratamente costituite come tali ma tutti i soggetti organicamente e strutturalmente riconducibili. Le disposizioni di questo Statuto sono da applicare analogamente anche a gruppi giovanili e liste civiche di ogni genere.

Art. 16 — Sanzioni disciplinari e altre azioni di tutela

1. Nei casi di inadempimento dei suesposti obblighi, possono essere irrogate le seguenti **sanzioni disciplinari**:
 - a) ammonimento;
 - b) sospensione parziale da alcuni diritti e facoltà o dalla partecipazione alle attività;
 - c) sospensione generale dalla qualifica di associata;
 - d) esclusione.
2. Le sanzioni sono adottate secondo i **criteri** di proporzionalità, ragionevolezza e riparazione del danno e **tenuto conto**: della gravità della condotta, della violazione dei principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione, dell'eventuale reiterazione, della natura dolosa o colposa dell'inadempimento, della gravità del danno, dell'incarico ricoperto al momento della commissione dell'illecito disciplinare. A titolo esemplificativo, costituiscono inadempimento grave, costituente base per l'esclusione:
 - le condotte dolose che mirano a danneggiare l'Associazione e le sue attività o ostacolare le decisioni degli organi,
 - la permanenza in una carica di rappresentanza studentesca, a seguito di richiesta di dimissioni nelle modalità cui all'art. 13.
3. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Consiglio di Coordinamento a seguito di un **procedimento** che rispetti le garanzie dell'interessata, il principio del contraddittorio e un rigoroso accertamento dei fatti, oltre che alla tutela della reputazione e dei dati personali. Qualunque associata può sollecitare un'azione disciplinare e ricevere risposta motivata in merito. Il procedimento è presieduto dalla legale rappresentante principale, fatto salvo che esso ne sia coinvolto come promotore principale o come oggetto delle verifiche.



4. Avverso le decisioni del Coordinamento, entro 30 giorni dalla loro notifica, è ammesso **ricorso in Assemblea**, che si esprime entro 30 giorni. Il ricorso non sospende l'efficacia dei provvedimenti di cui alle lett. b) e c), invece, in pendenza di esso, l'esclusione opera come sospensione generale. L'assemblea vota in modo segreto su tale punto. La procedura di appello deve essere almeno co-presieduta da chi non ha appoggiato l'irrogazione disciplinare in Coordinamento.
5. Nei casi di urgenza, ove vi siano forti elementi di plausibilità, il Coordinamento può immediatamente assumere ogni **misura cautelare** necessaria, che abbia carattere provvisorio (non è quindi possibile l'esclusione) e strumentale al procedimenti disciplinari o di tutela (decadono le misure cautelari nel caso di mancato avvio tempestivo di tali iter). Inoltre, in caso di rilevanza pubblica dell'illecito (come nei casi dei rapporti con le proprie rappresentanti o amministratrice) l'Associazione può dare **adeguata pubblicità** al provvedimento disciplinare, delle misure cautelari e di ogni altra azione di tutela, nei limiti di quanto strettamente necessario per l'interesse pubblico e la tutela della propria immagine.
6. Oltre alle sanzioni disciplinari, anche in fase cautelare, possono essere adottati altri **provvedimenti di tipo interdittivo**, come la sospensione operativa da alcune funzioni o l'inibizione a svolgere una certa attività.
7. Possono essere anche promosse **azioni civili**, in sede stragiudiziale e giudiziale:
 - a) azioni di risarcimento semplice: per la violazione degli obblighi, di natura contrattuale, derivanti dal rapporto associativo e da quelli a esso connessi;
 - b) azioni di responsabilità: per i danni, anche derivanti da condotte colpose, in considerazione degli alti standard di diligenza richiesti, causati dalle amministratrice nello svolgimento delle loro funzioni;
 - c) applicazioni di penali: pari al massimo all'importo della più alta indennità di carica per le rappresentanze studentesche e al minimo alla sua metà, per i comportamenti gravi e dolosi, costituenti sabotaggio attivo dell'attività dell'Associazione in posizioni amministrative di preminenza; come – a titolo di esempio – l'utilizzo antidemocratico o strumentale delle proprie posizioni di gestione, di garanzia o controllo o di presidenza degli iter disciplinari e assimilati;
 - d) qualsiasi altra azione prevista dalle norme di legge, fra cui quelle cautelari ed esecutive, anche nei casi di riscossione di somme dovute (es.: obbligazione al trasferimento delle indennità).
8. In via generale, le azioni di questo titolo sono esercitate o (nel caso in cui sia necessario l'intervento di un soggetto terzo come il tribunale) promosse dal Consiglio di Coordinamento a **maggioranza dei 3/5** delle sue componenti, con l'assistenza del Comitato per l'Amministrazione, sempre nel pieno rispetto della normativa sul conflitto di interesse. L'azione di responsabilità è predisposta dal Consiglio di Coordinamento e approvata dall'Assemblea con voto palese.
9. Non costituiscono vero e proprio iter disciplinare i **meri accertamenti** della mancanza di requisiti per la qualifica di associata (decadenza) o di amministratrice (decadenza-rimozione), che sono pronunciati dagli organi amministrativi riuniti a **3/5 dei componenti**. Nel caso in cui un'amministratrice si trovi, quindi, sottoposta a sanzione disciplinare o a un'azione di responsabilità, sarà pronunciata, contestualmente alla sanzione, anche la sua decadenza. Si tratta di un



procedimento che si differenzia dalla **revoca per sfiducia** (che, invece, non richiede motivazioni e un iter strutturato) ricompresa fra le competenze inderogabili e non delegabili dell'Assemblea. Se è pronunciata una decadenza dalla carica di amministratrice, è convocata entro 30 giorni l'assemblea per valutare conseguenti delibere. In caso di delibere di accertamento, se il soggetto interessato fa **opposizione entro 30 giorni** queste sono sospese e si apre un iter che garantisca, anche in tempi brevi, il contraddittorio e le garanzie opportune.

10. Si applica una disciplina di **riunione in un unico procedimento** di tutte le azioni disposte dal presente articolo.





TITOLO TERZO

ORDINAMENTO ASSOCIATIVO: ORGANI E FUNZIONI

Art. 17 — Funzionamento generale degli organi

1. L'Ordinamento associativo si ispira ai principi di democraticità, uguaglianza, pari opportunità, trasparenza ed effettiva partecipazione della socià nell'amministrazione dell'Associazione. Le norme vanno applicate al fine di garantire una **fattiva partecipazione** di tuttə la associatə, garantendo al contempo l'adeguata **flessibilità** per fronteggiare la complessità delle attività gestite e eventuali urgenze sopravvenute.
2. Gli organi statutari sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Coordinamento;
 - c) il Comitato per l'Amministrazione;
 - d) la rappresentante legale principale;
 - e) le figure esecutive deliberate dall'Assemblea come componenti del Coordinamento;
 - f) se previsti, gli organi di garanzia, controllo e revisione.
3. Possono essere **costituiti altri organi**, al fine di coadiuvare gli Organi statutari nei loro compiti, anche mediante delega di alcune competenze che non siano caratterizzanti ed essenziali per l'Organo in questione e senza che ciò intacchi gli equilibri fondamentali disegnati dallo Statuto o le competenze inderogabili fissate per legge.
4. Sono ammessi **mezzi digitali e telematici** adottati per le riunioni (e relativi atti), anche in via esclusiva, a patto che consentano di accertare l'identità delle persone, percepire adeguatamente fatti e atti e garantire la sicurezza, autenticità, riservatezza e non contraffazione delle comunicazioni. Tali soluzioni possono essere anche adottate in modalità ibrida (presenza/distanza).
5. In via generale, sono ammissibili interventi, votazioni e qualsiasi espressione della volontà **anche per corrispondenza**, utilizzando in via preferenziale sistemi di posta elettronica o gestionali per la raccolta di voti. Possono comunque essere usate piattaforme di messaggistica o simili che rispettino sempre i requisiti tecnici di cui al precedente comma.
6. In linea con quanto esposto precedentemente, UNITiN adotta una rigorosa disciplina sul **conflitto di interessi**, inteso in senso lato. In primo luogo, ciascuna deve dichiarare preventivamente le situazioni, anche potenziali, che possono entrare in tale fattispecie e, successivamente, astenersi dal partecipare alla discussione e alle relative votazioni. A titolo esemplificativo, in caso di proposte di decisione che riguardino direttamente le persone, in qualità o di socià (es. sanzioni disciplinari) o amministratorə (es. azioni di responsabilità), queste non possono partecipare a tale iter se non nella



forma di audizione per l'esposizione delle proprie ragioni. Ulteriore esempio è la disciplina prevista per la composizione delle liste elettorali di cui all'art. 5.

7. In via eccezionale, se il **conflitto** viene valutato **lieve**, l'Organo di riferimento può ammettere la persona alla discussione e votazione, dando adeguata motivazione a verbale. In ogni caso, per i ruoli di **gestione** dei procedimenti (come presidenza o moderazione, segreteria o cura dell'istruttoria), sono adottati criteri più stringenti di valutazione, comprendendo anche considerazioni di mera opportunità.
8. Gli atti adottati dagli Organi in **violazione degli obblighi di astensione** di cui al precedente comma o comunque con l'intervento decisivo di persone in conflitto di interessi (art. 17 CTS, art. 2373 e 2475-ter C.c.) possono essere impugnati o revocati dagli Organi preposti.
9. Delle sedute degli organi collegiali è redatto un **verbale** (con eventuali allegati) sottoscritto da chi ha presieduto e da chi ha verbalizzato. Non è possibile che tali ruoli vengano svolti dalla stessa persona. Fatto salvo che non si adottino delibere con specifico valore legale, può essere redatto anche un resoconto a uso interno, non inserito nel protocollo dell'Associazione.
10. Le disposizioni di cui al presente Titolo III possono essere derogate dal Coordinamento, o dal Comitato per l'Amministrazione, in **casi di assoluta necessità e urgenza**, per fronteggiare situazioni sopravvenute, ciò sempre nel rispetto di principi e la logica delle stesse e in conformità con la normativa vigente, dando tempestiva informazione ai soggetti interessati e convocando senza indugio eventuali riunioni per ratificare gli atti assunti.

Art. 18 — Assemblea: ruolo e competenze

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione (ex. artt. 24 e 25 Cts) ed è composta da tutta la associata regolarmente iscritta. Questa hanno sempre diritto di intervento e acquisiscono **diritto di voto** decorso **un mese** dalla loro iscrizione.
2. L'Assemblea assume le **decisioni più rilevanti** per la vita dell'Associazione ed esercita **poteri di indirizzo e controllo**. Oltre alle competenze specificatamente per cui è statutariamente prevista delibera assembleare, possono essere rimesse a essa ulteriori questioni, tramite l'acquisizione di indirizzi generali, pareri preventivi vincolanti o ricorso avverso le decisioni di altri organi.
3. L'Assemblea con **DELIBERA ORDINARIA**:
 - a) approva gli eventuali Manifesto dei valori, Regolamenti, documenti di policy o linee guida;
 - b) approva il Bilancio consuntivo e le eventuali relazioni allegate;
 - c) approva lo svolgimento delle azioni di responsabilità;
 - d) assume tutte le decisioni più rilevanti per la partecipazione alle elezioni studentesche, nelle modalità di cui all'art. 5;
 - e) approva il programmazione delle attività dell'Associazione, in un documento unico o di volta in volta, indicando eventualmente delle linee generali di indirizzo, anche sul piano economico;
 - f) approva il posizionamento dell'Associazione sulle questioni di rilievo e conferisce le indicazioni alla rappresentanti studentesche, nelle modalità di cui all'art. 5;



- g) assume le determinazioni in merito ai ricorsi avverso le decisioni del Coordinamento;
- h) assume ogni altra decisione conferita dalla legge o dallo Statuto.

4. L'Assemblea con **DELIBERA ELETTIVA**:

- a) nomina o revoca le componenti del Consiglio di Coordinamento e del Comitato per l'Amministrazione nelle modalità cui ai seg. artt. 20, 21 e 22;
- b) nomina o revoca le componenti degli organi di garanzia, controllo e revisione.

5. L'Assemblea con **DELIBERA STRAORDINARIA** approva le operazioni straordinarie di cui all'art. 29 in merito alle modifiche dello statuto, le trasformazioni e gli scioglimenti.

Art. 19 — Assemblea: funzionamento e delibere

1. La convocazione, preparazione e gestione dell'Assemblea è di norma del Coordinamento, fatti salvi i poteri del Tribunale e degli organi di garanzia e controllo (art. 25), che dispone, fra le altre, in merito all'ordine del giorno e modalità di svolgimento delle discussioni e delle votazioni. L'Assemblea è organizzata in modo da garantire alle socià un agevole esercizio dei propri diritti e tenendo conto di eventuali proposte della stessa. In particolare, salvo casi eccezionali, è sempre ammessa la possibilità partecipare **a distanza**.
2. È in ogni caso obbligatorio:
 - a) **convocare un'assemblea** quando lo richiede almeno un settimo della socià aventi diritto di voto, il Comitato per l'Amministrazione o la rappresentante legale per adempimenti amministrativi inderogabili o le figure di garanzia, controllo o revisione esclusivamente per i procedimenti di competenza; nel caso in cui non sia già convocata nei successivi 10 giorni o sia assolutamente necessario svolgerla entro un termine inferiore;
 - b) **inserire un punto all'ordine del giorno** dell'assemblea già convocata se richiesto dal 1/20 della socià o dei soggetti suesposti.
3. L'Assemblea è **convocata** di norma con **5 giorni** di anticipo con l'indicazione, di data, ora, luogo, modalità di svolgimento e ordine del giorno. Dev'essere data **piena informazione** sui punti di discussione, anche con la trasmissione di appositi materiali, nei limiti di quanto disponibile, in ottica di piena trasparenza da parte del Coordinamento e degli altri organi. Inoltre, se vi sono le condizioni, sono promossi momenti di **discussione preliminare**. I termini sono riducibili a due giorni nei casi di urgenza.
4. Le votazioni possono essere svolte in **modalità sincrona o asincrona** (voto per corrispondenza), anche in modalità mista, secondo quanto disposto dalla gestione dell'Assemblea. In tali casi è disposto un lasso di tempo, mai inferiore alle 5 ore, in cui esprimere la propria preferenza per corrispondenza digitale. Tale modalità è abilitata anche nei casi in cui venga richiesto da 1/10 della associatà. In ogni caso, è ammesso inoltrare testi di interventi per la lettura in assemblea. Qualunque associatà può chiedere di accedere agli atti con cui sono state espresse le suddette preferenze.



5. È sempre ammesso il **voto per delega**, libera o vincolata, con il limite di conferimento di due deleghe per socià. In tutte le suesposte casistiche, l'atto - messaggio con cui viene operata tale delega deve essere indirizzato allà delegatà e alla gestione dell'Assemblea. Inoltre, qualunque partecipante può chiedere di esibire tale titolo.
6. In via generale, l'Assemblea procede per consenso, anche rispetto a informazioni che riceve per via telematica e tramite gli appositi sistemi di messaggistica. In ogni momento qualunque socià può chiedere di verificare le votazioni. In via generale queste avvengono in forma palese.
7. Il **voto segreto** è adottato: 1) se disposto dalla gestione dell'Assemblea, 2) se richiesto da 1/5 della socià presenti e 3) in ogni caso, sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari. Di norma, avviene tramite sistemi elettronici certificati. Non può in alcun caso avvenire sulle delibere straordinarie e su quelle a valenza patrimoniale, come il bilancio o l'azione di responsabilità.
8. Sono richiesti i seguenti **quorum**:
 - a) delibere ordinarie ed elettive: partecipazione di almeno 1/7 della associatà e approvazione della maggioranza assoluta della presenti;
 - b) delibere straordinarie: partecipazione, in 1^a convocazione, della maggioranza della associatà, in 2^a convocazione, di 1/3 di esse, e approvazione dei 2/3 della presentà, fatte salve le specifiche disposizioni di cui all'art. 29.
9. Oltre alle assemblee formali possono essere svolte riunioni informative e preparatorie informali. Il ritiro annuale tradizionale dell'Associazione ("Concilio") può assumere entrambe le forme.

Art. 20 — Consiglio di Coordinamento

1. Il Consiglio di Coordinamento (o "Coordinamento") è il **principale organo di amministrazione** dell'Associazione (ex art. 26 CTS) ed è investito delle più ampie facoltà di gestione e amministrazione. Tutte le competenze non specificatamente attribuite agli altri organi si considerano di pertinenza del Coordinamento.
2. Più nello specifico, il Coordinamento:
 - a) assicura il coordinamento complessivo delle attività dell'Associazione, garantendone il buon funzionamento e buon andamento generale;
 - b) organizza e promuove le attività dell'Associazione, anche in collaborazione con i gruppi di dipartimento e di progetto, assicurando in particolar modo una gestione trasparente e partecipata dei lavori, curando la corretta e tempestiva comunicazione interna;
 - c) ha il ruolo di gestione generale dell'Assemblea, ne cura la convocazione, la preparazione dei lavori e l'attuazione delle delibere e degli indirizzi generali;
 - d) assicura lo svolgimento della formazione interna all'Associazione, anche in considerazione dell'art. 14 co. 3 lett. j);
 - e) vigila sul corretto adempimento degli obblighi statutari e di legge;



- f) dispone in merito a tutti gli atti a contenuto o valenza patrimoniale; tra cui acquistare e alienare beni, accettare donazioni, eredità o legati, determinare l'impiego dei mezzi finanziari e contrarre con enti pubblici, privati e Istituti di credito;
 - g) dispone in merito ad accordi con soggetti esterni, attuando collegialmente, o su delega ad alcune figure esecutive, lo svolgimento dei contatti e delle trattative preliminari;
 - h) vigila e coordina l'operato di tutte le figure esecutive, dei gruppi e del Comitato per l'Amministrazione;
 - i) delibera in merito alle richieste di iscrizione all'associazione;
 - j) delibera in merito alle sanzioni disciplinari e alle altre azioni di tutela di competenza.
3. Il Coordinamento è **composto** da un numero, compreso **tra 5 e 15**, di figure esecutive elette individualmente dall'Assemblea. Risulta eletta la candidata con il maggior numero di preferenze che siano superiori ai 2/5 delle presenti. Nel caso in cui per ciascuna figura esecutiva vi sia una sola candidata, è possibile votare una delibera unica di approvazione dell'intera formazione del Coordinamento. Inoltre, a fianco alle figure esecutive, può essere previsto un numero variabile, comunque senza il superamento del limite massimo di componenti, di figure non esecutive.
4. Le **candidature** devono essere presentate personalmente, in caso di impossibilità, anche tramite intervento per corrispondenza. Il Coordinamento può prevedere dei percorsi di **formazione** e affiancamento per la candidata, sempre d'intesa con l'Assemblea e senza che ciò risulti in un'indebita limitazione alla possibilità di chiunque di candidarsi.
5. La conformazione del Coordinamento è **flessibile**, nel rispetto delle disposizioni minime di cui all'art 21. Una conformazione di base, modificabile con delibera ordinaria, è allegata al presente Statuto. Prima di eleggere le componenti, l'Assemblea delibera in merito alle eventuali modifiche dell'assetto complessivo.
6. L'Assemblea può approvare un regolamento o **ulteriori disposizioni** per **regolare l'elezione** delle componenti del Coordinamento, fra cui l'istituzione di una prima fase di elezione dove vengono eletti come componenti semplici la candidata che hanno raccolto un numero maggiore di preferenze e, solo successivamente, vengono attribuiti i singoli incarichi esecutivi, sempre con delibera dell'Assemblea, al fine di ridurre gli effetti maggioritari del sistema di elezione di base.
7. Il Coordinamento è eletto per un **mandato di due anni**. In caso di dimissioni di un amministratore non è possibile la cooptazione ma solo la successione di eventuali primi non eletti o di eletti come sostituti. In assenza di questi ultimi, o comunque in alternativa, si potrà procedere con una nuova elezione (facoltativa se i membri rimasti sono più di cinque) nella prima assemblea utile. In ogni caso, la scadenza del mandato della amministratrice eletti successivamente coincide con quella dell'intero Coordinamento originale, fatto salvo specifica delibera.

Art. 21 — Figure esecutive

1. Sono figure esecutive la amministratrice che ricevono dall'Assemblea la delega su uno specifico tema o per una specifica funzione, verso la quale hanno compiti di coordinamento, preparazione e



esecuzione. Salvo casi di assoluta urgenza e impossibilità di consultazione, le cariche monocratiche non hanno facoltà decisionali.

2. Come esposto al precedente art. 20 co. 5, tali figure possono essere variate con delibera ordinaria dell'Assemblea, che ne indica le specifiche competenze e il relativo funzionamento. Secondo le valutazioni di opportunità, una singola persona può assumere più incarichi, eventualmente anche *ad interim*, e un singolo incarico può essere condiviso da due persone.
3. Le funzioni esecutive non specificatamente assegnate si intendono conferite in via generale al Coordinamento che indica, di volta in volta, la persona incaricata a occuparsene.
4. Nella gestione dell'Associazione e dei suoi organi sono individuale le seguenti funzioni:
 - a) **presidenza**: è l'*incarico eventuale* di supervisione generale della regolarità e correttezza dei procedimenti, con la possibilità di intervento e avocazione delle altre funzioni esecutive in casi di necessità, è incompatibile con le funzioni di coordinamento e segreteria;
 - b) **moderazione**: è l'incarico di gestire le discussioni nei momenti di riunione, assicurandone l'ordinato svolgimento; in via ordinaria è assunta da chi ha la funzione di coordinamento; ma, nel caso di discussioni che la riguardino o in casi di conflitto di interesse, è assunta primariamente da chi ha la funzione di presidenza; nei casi in cui si tratti dell'operato complessivo del Coordinamento o in fattispecie analoghe, su impulso dello stesso, su richiesta di 1/5 dei presenti, essa può essere assunta da qualunque associata su designazione della maggioranza dell'assemblea, anche preventivamente e per le vie brevi;
 - c) **coordinamento**: ha l'incarico di preparare e dare impulso alle discussioni;
 - d) **segreteria**: si occupa verbalizzare quanto discusso e deliberato, inoltre i resoconti e verbali ai partecipanti e assicurarsi della regolarità degli atti compiuti; è incompatibile con le summenzionate funzioni.

Art. 22 — Rappresentanza legale, politica e comunicazione pubblica

1. Nella configurazione del Coordinamento è necessario individuare una **legale rappresentante principale**, delegata a rappresentare l'Associazione, verso terzi e in giudizio, secondo quanto determinato dagli organi dell'Associazione. Tale ruolo prevede il controllo e la certificazione del corretto svolgimento degli iter decisionali. Essa vigila in generale su tutte le forme di manifestazione esterna dell'Associazione, anche tramite l'accesso diretto ai sistemi di comunicazione.
2. È necessario nominare, sempre con delibera dell'Assemblea, da uno a due **co-rappresentanti legali**, che coadiuvino quella principale nello svolgimento dei suoi incarichi, sempre d'intesa con essa. Esse, in via eccezionale, possono sostituirla nei casi di impedimento (dovuti anche ad astensione) o di grave inerzia, sempre informando essa e tutta le altre amministrate. Inoltre, possono essere conferite dal Coordinamento ulteriori deleghe specifiche e circoscritte ad altri soggetti per lo svolgimento di alcuni atti secondari, come l'esecuzione di mandati di pagamento.
3. Tali limitazioni della rappresentanza legale sono **opponibili anche a terzi** dal momento della loro iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Le obbligazioni assunte dalla componenti



senza rappresentanza si considerano valide solo nei loro confronti, salvo la possibilità di operare in sanatoria. Gli accordi assunti dalla rappresentante legale senza apposita autorizzazione interna si considerano comunque pienamente validi verso l'Associazione, che potrà solo agire in rivalsa verso di esso.

4. Gli accordi che impegnano l'Associazione su un **piano morale e politico** e non prevedono vincoli di carattere strettamente giuridico, devono in ogni modo essere condotti da soggetti specificatamente individuata nel loro ruolo e che devono agire esclusivamente in accordo con gli organi dell'Associazione, in modo da non creare aspettative infondate, intaccare la chiarezza del posizionamento di essa o causare ogni tipo di danni di immagine. A titolo esemplificativo, sono tali le interlocuzioni che avvengono con altri soggetti nell'ambito della rappresentanza studentesca, precisato che gli accordi più strutturati assumono anche dimensione giuridica. Le componenti che esercitano tale **rappresentanza politica** in modo non corretto, integrano illecito disciplinare grave, in particolar modo se ricoprono cariche amministrative, suscettibili anche delle azioni di cui all'art. 16 co. 7 lett. c).
5. L'attività di **comunicazione pubblica** dell'Associazione assume rilevanza esterna e ha implicazioni per essa su vari livelli; pertanto, deve essere condotta in modo da aderire in modo pieno ai valori di essa, agli orientamenti e agli indirizzi espressi dall'Assemblea, in modo da assicurarne il maggior coinvolgimento tenuto anche conto delle necessarie esigenze di tempestività richieste da questa peculiare attività. Il Coordinamento, per tale funzione, agisce coadiuvato da un **gruppo per la comunicazione**.

Art. 23 — Comitato per l'Amministrazione

1. Il Comitato per l'Amministrazione è il secondo organo amministrativo dell'Associazione e ha il compito di:
 - a) curare l'esecuzione delle operazioni di tipo amministrativo, economico-finanziario e – in via generale – che implicino la gestione materiale delle risorse e del patrimonio dell'Associazione.
 - b) curare la corrispondenza formale di competenza, comprensiva dell'inoltro delle domande di finanziamento a enti esterni.
 - c) coordinare la preparazione e l'assistenza nell'ambito amministrativo, legale ed economico, di tutte le attività dell'Associazione;
 - d) tenere la contabilità dell'Associazione e redigere il bilancio consuntivo e i suoi allegati, per l'esame e la successiva proposizione all'Assemblea del Coordinamento.
2. Il Comitato è presieduto dalla legale rappresentante principale ed è composto dalle figure esecutive del Coordinamento che hanno deleghe operativamente afferenti all'amministrazione e può essere integrato da soggetti esterni a esso che assumono la qualifica di amministratrice con l'incarico di "Responsabile dell'amministrazione". Esse sono invitate alle riunioni del Coordinamento per la trattazione di tematiche di competenza.

**Art. 24 — Gruppi di dipartimento, di progetto o di funzione**

1. Al fine di favorire la piena e diretta partecipazione delle associate e distribuire il carico di lavoro nella preparazione delle attività, sono riconosciuti i sotto-gruppi dell'associazione, nei quali le componenti possono collaborare attivamente e in prima persona alla preparazione e all'esecuzione delle attività di pertinenza. Essi possono essere:
 - a) **di dipartimento**: comprendono le associate iscritte al medesimo dipartimento, possono eleggere un referente e dotarsi di un'organizzazione, senza discostarsi dai principi dell'ordinamento dell'Associazione (a esempio, prevedendo dei limiti di partecipazione interni); nei casi in cui non siano presenti almeno tre componenti con diritto di voto in assemblea, interviene in via suppletiva il Coordinamento;
 - b) **di progetto**: sono costituiti dal gruppo organizzativo di una specifica iniziativa; il referente è eletto di concerto con il Coordinamento;
 - c) **di funzione**: come il Gruppo CS UNITiN o il Gruppo Comunicazione, coordinati dalla figura esecutiva di riferimento.
2. In ogni caso i gruppi non possono assumere decisioni o svolgere operazioni che hanno rilevanza esterna (compresa la comunicazione pubblica), che rimangono di competenza degli organi e delle figure esecutive. In ogni caso è sempre necessario il pieno e preventivo coordinamento. Per le operazioni ricorrenti e ordinarie, gli organi dell'Associazione individuano, in forma libera, linee guida, policy e indirizzi volti a velocizzare le attività dei gruppi.
3. L'Associazione valorizza l'autonomia dei gruppi senza che ciò vada a incidere sulla prioritaria dimensione unitaria di essa.

Art. 25 — Organi di garanzia, controllo e revisione

1. La nomina di un Organo di controllo (OdC) è obbligatoria quando l'Associazione supera le dimensioni stabilite dalla legge. Al di sotto di tale soglia, rimane facoltà dell'Assemblea valutarne l'istituzione.
2. L'OdC può avere forma monocratica o collegiale (fino a un massimo di tre membri). In questo secondo caso, fra essi è eletto un presidente. Almeno il Presidente deve essere professionalmente qualificato, ai sensi dell'art. 2397 c.c.
3. Il ruolo di membro dell'OdC è incompatibile con tutte le altre cariche sociali. Si applicano le cause di ineleggibilità previste per la amministratrice ex art. 2382 c.c.. Inoltre, non potrà essere eletto membro di tale Organo chi abbia vincoli di matrimonio o parentela e affinità (fino al quarto grado) con la amministratrice o chi abbia un rapporto di lavoro con l'Associazione ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. Le amministratrici non partecipano all'elezione dell'OdC.
4. L'OdC deve essere informato sull'andamento dell'Associazione, può partecipare alle riunioni di tutti gli altri Organi sociali e i suoi membri possono procedere, anche individualmente, a ispezioni e controlli.



5. L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 Cts;
- c) esegue indagini e accertamenti, motu proprio o su segnalazione dei soci, di cui relaziona all'Assemblea e, ove lo ritenga opportuno, provvede a richiedere l'intervento dell'Autorità amministrativa o giudiziaria;
- d) sostituisce Coordinamento o le figure esecutive caso di inerzia od omissioni gravi ed ingiustificate nell'esecuzione di atti essenziali per la vita dell'Associazione;
- e) presiede i lavori dell'Assemblea per l'introduzione dell'azione di responsabilità nel caso in cui riguardi la maggioranza del Coordinamento in carica.

6. Nel caso di superamento delle soglie stabilite dalla legge l'Assemblea individua obbligatoriamente un **soggetto incaricato della revisione legale dei conti**, fra quelli iscritti negli appositi registri. Tale compito può anche essere assegnato all'Odc se è composto integralmente da iscritti al Registro dei revisori legali.

7. L'Assemblea può altresì istituire **ulteriori organi di garanzia**, monocratici o collegiali, con competenze analoghe a quelle dell'OdC. L'istituzione di una figura di garanzia è obbligatoria anche quando richiesta da 1/5 dei soci. Nella delibera di approvazione sono indicati ulteriori specifiche.

8. Salvo diversa disposizione, i mandati di tali organi sono di **due anni**. Tali figure di garanzia possono essere nominate anche per la **gestione di uno specifico affare** (es. per necessità di agire in via sostitutiva rispetto all'inerzia delle amministratrici) o per la gestione di una **specificata controversia**, anche in considerazione del regime di terzietà e imparzialità previsto per chi ricopre la funzione di moderazione degli organi.



TITOLO QUARTO

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

Art. 26 — Libri sociali, protocollo e gestione degli atti

1. UNITiN si dota e conserva i **libri sociali** obbligatori ai sensi della legge, in particolare dell'art. 15 CTS:
 - i) il **Libro dei lavori dell'Assemblea**, costituito dai verbali e dai relativi atti allegati (come lo Statuto, il Bilancio o le relazioni allegati);
 - ii) il **Libro dei lavori del Consiglio di Coordinamento** e (se previsti) degli altri organi sociali, costituito dai verbali e dai relativi atti allegati;
 - iii) il **Libro - Registro della associata**; consistente nell'elenco annuale, aggiornato a ogni delibera del Coordinamento, delle persone iscritte;
 - iv) il **Libro - Registro della volontaria** non occasionali, tenuto con le misure tecniche prescritte dalla normativa per garantirne l'affidabilità e non alterabilità; affiancabile da un registro tenuto in forma libera della volontaria occasionali.
2. I libri costituiscono il **protocollo** dell'Associazione e sono organizzati secondo le disposizioni del Consiglio di Coordinamento e del Comitato per l'Amministrazione, che ne devono garantire una tenuta ordinata e coerente, in formato digitale (v. *supra* art. 7 co. 7). Nel caso dell'eventuale costituzione di organi di garanzia e controllo o assimilati, questi divengono co-responsabili della corretta tenuta dei propri verbali e relativi allegati. L'Atto costitutivo, la versione vigente e quelle passate dello Statuto, i documenti di bilancio con eventuali allegati e gli eventuali regolamenti attuativi sono conservati nel Libro dei lavori dell'Assemblea.
3. L'Associazione, tramite le apposite figure esecutive, cura la **registrazione degli atti**, il **deposito** presso il RUNTS, in modo tempestivo e comunque non oltre i termini di legge. Inoltre, UNITiN provvede a **pubblicare sul proprio sito web** le i propri dati essenziali, fra cui le informazioni di contatto, la composizione degli organi amministrativi, l'indicazione in merito al divieto di corresponsione delle indennità, le erogazioni pubbliche ricevute e quanto altro previsto dalla normativa, dallo Statuto e da ulteriori disposizioni degli organi dell'Associazione.
4. I **verbali** delle riunioni degli organi (e relativi allegati), fatto salvo eventuali omissioni per motivazioni di tutela della riservatezza, sono resi **direttamente disponibili** alla associata. Il libro associata e della volontaria è consultabile, su richiesta, fatto salvo per i dati sensibili o personali diversi dal nome, dal cognome e dalla data di iscrizione o da altre annotazioni rilevanti.

Art. 27 — Gestione delle risorse, bilancio, patrimonio e contabilità

1. Il Patrimonio attivo dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile e immobile, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario che pervengano ad essa, a qualsiasi titolo consentito dalla legge.
2. Possono **costituire entrate** dell'Associazione:
 - a) quote associative (annuali o di ingresso) e contributi della associata;
 - b) erogazioni liberali di associata o di terzi (persone fisiche o giuridiche);
 - c) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale in forma non commerciale;
 - d) raccolte fondi realizzate ai sensi dell'art. 7 Cts e conformemente alle Linee guida approvate con apposito Decreto ministeriale;
 - e) donazioni, eredità e legati (accettati sempre con beneficio d'inventario);
 - f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività in forma commerciale;
 - g) finanziamenti di enti pubblici per il sostegno alle attività e del funzionamento dell'Associazione;
 - h) contributi e rimborsi derivanti da iniziative di amministrazione condivisa e convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - i) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità e la natura dell'Associazione e consentita dallo Statuto e dalla disciplina del Terzo Settore.
3. UNITiN ha un'**autonomia patrimoniale imperfetta**, risponde delle obbligazioni primariamente con il proprio patrimonio (anche detto "fondo comune", ex art. 37 c.c.). Ove questo si rivelasse insufficiente, intervengono in solido la amministratrice.
4. L'Associazione redige annualmente il **Bilancio d'esercizio** (composto da Stato patrimoniale, dal Rendiconto di gestione e dalla Relazione di missione) o, nel caso in cui le entrate complessive sia inferiori all'importo stabilito per legge, un bilancio semplificato sotto forma di Rendiconto per cassa. Tali documenti sono redatti in conformità e secondo i modelli adottati con apposito Decreto interministeriale. Indipendentemente dalle previsioni normative, gli organi assicurano che i documenti di bilancio e le relazioni aggiuntive **siano sufficientemente dettagliati** per permettere una comprensione degli elementi principali della gestione, evitando eccessivi accorpamenti.
5. UNITiN riconosce la necessità di fornire informazioni complete e comprensibili sulla gestione delle proprie risorse. In ogni caso, la associata possono richiedere **accesso ai dati contabili** che hanno portato alla redazione del bilancio e chiedere informazioni sui più rilevanti atti economici, come richieste di finanziamento in essere.
6. Nel caso in cui le entrate complessive siano maggiori degli importi stabiliti per legge (art. 14 CTS), l'Associazione redige e pubblica sul portale internet il proprio **Bilancio sociale** e la sintesi degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti.
7. I suddetti **bilanci consuntivi** redatti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea (v. supra artt. 18 e segg.) entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno sociale a cui fanno riferimento e depositati presso il



RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno. Il primo termine può essere prorogato di 15 giorni in casi di assoluta necessità.

8. L'Associazione cura la conservazione dei propri beni, anche predisponendo un **apposito inventario**, sempre consultabile dalla associata.
9. L'Associazione predilige sempre **sistemi tracciati** per lo svolgimento delle operazioni contabili. Ove questo non sia possibile è sempre necessario che la singola operazione sia nell'immediato sorvegliata da almeno due amministratrici.



TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 — Interpretazione e controversie

1. Le disposizioni dello Statuto sono fonte primaria dell'ordinamento interno di UNITiN, esse prevalgono su quelle dell'Atto costitutivo e su qualunque atto interno, vanno interpretate alla lettera tenuto conto della ratio delle stesse, dei principi fondamentali dell'Associazione e della normativa relativa al Terzo Settore. Si applica il **divieto di abuso del diritto**: le norme non possono essere utilizzate al fine di ostacolare o impedire l'attività e le finalità dell'Associazione e l'esercizio di diritti riconosciuti dal presente Statuto. Sono ammesse le analogie per normare casi non previsti dal presente testo.
2. I quorum e le percentuali indicate si intendono da arrotondare all'unità per difetto.
3. Le disposizioni di legge imperative prevalgono sullo Statuto e si considerano direttamente integrate in esso. I riferimenti espliciti e impliciti alle disposizioni esterne si considerano aggiornati automaticamente.
4. Tutte le controversie aventi per oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle decisioni degli Organi, promosse da o contro la società, l'Associazione, l'amministratrice o altri Organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo di mediazione. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le medesime controversie saranno risolte mediante arbitrato, se concernenti diritti disponibili, o - residualmente - in via giudiziale presso il Tribunale di Trento.
5. In ogni caso, per la gestione di controversie e conflitti negli organi dell'Associazione, sono applicate le misure di garanzia, terzietà e imparzialità previste dagli artt. 21 e 25.
6. L'impugnazione delle delibere deve avvenire in modo tempestivo, in ogni caso non oltre 90 giorni dalla loro assunzione o dal momento della loro conoscibilità.

Art. 29 — Modifiche allo statuto, trasformazioni e scioglimento

1. Come indicato dagli artt. 18 e 19 per le modifiche statutarie o quelle di trasformazione (fusione, scissione, cambio forma giuridica) e scioglimento è richiesta una delibera straordinaria, richiedente il quorum, in 1^a convocazione, della maggioranza della associazione e, in 2^a convocazione, di 1/3 di esse, e approvazione dei 2/3 delle presenti.
2. Nei casi di **trasformazioni** (comprese fusioni e scissioni), **scioglimento** o di **modifiche statutarie** che incidano in modo radicale sui principi, le finalità e l'attività dell'Associazione, è sempre richiesto il voto favorevole dei **3/5 della associazione** che ne hanno diritto. Non è possibile operare trasferimenti di patrimonio e risorse o qualsiasi operazione per eludere l'iter di trasformazione, scissione o fusione.

3. In caso di **cancellazione dal RUNTS** è convocata una riunione dell'Assemblea entro un mese per valutare le azioni da intraprendere ed eventuali modifiche allo Statuto. Se in tale sede non si raggiunge un quorum costitutivo necessario per deliberare sulle proposte, è convocata un'altra assemblea entro un mese che potrà eccezionalmente adottare delibere straordinarie a maggioranza semplice dei partecipanti, senza necessità del raggiungimento di un quorum.
4. L'Associazione si **estingue** ove il proprio fine sia divenuto impossibile da perseguire, ciò sia per cause esterne che interne (es. assenza della partecipazione della società), l'accertamento di tale condizione spetta all'Ufficio Runts e al Tribunale, anche su istanza di chiunque sia interessato.
5. Nel caso di cancellazione dal RUNTS o di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea approva, con delibera ordinaria, le disposizioni per la devoluzione (parziale, nel primo caso, o totale) del patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore o alla Fondazione Italia sociale, previo parere favorevole dell'Ufficio RUNTS competente, ai sensi dell'art. 9 CTS.

Art. 30 — Disposizioni transitorie

1. La presente versione dello Statuto **entra immediatamente in vigore** dal momento della sua approvazione e si applica alla trattazione anche dei successivi ordini del giorno, fatto salvo per effetti subordinati agli atti di altre autorità. Esso è pienamente vincolante come accordo per tutta la associata, fatto salva la possibilità di recesso tempestivo dal momento della sua conoscibilità.
2. Le disposizioni in merito al **trasferimento delle indennità** della rappresentanti studentesche si applicano a partire dalle cariche nominate per il mandato 2026-2028. Per le attuali rappresentanti che ricevono indennità, opera un regime transitorio secondo quanto determinato con delibera ordinaria dell'Assemblea. In assenza di essa si applica una percentuale del 25% sul netto percepito.
3. Il Consiglio di Coordinamento, per mezzo del Rappresentante legale, è delegato a operare correzioni a meri refusi di forma, come l'adeguamento al linguaggio inclusivo o i riferimenti a normative esterne e all'apposizione di note esplicative. Eventuali richieste di modifica e regolarizzazione dello Statuto da parte degli uffici competenti (RUNTS PAT e UniTrento) potranno essere operate con delibera ordinaria.
4. Le modifiche apportate con delibera dell'8 settembre 2026, relative alle regolarizzazioni richieste dall'Ufficio RUNTS della PAT sui requisiti di iscrizione, non operano retroattivamente. Le socie decadute per effetto dello Statuto approvato il 28 marzo 2026 possono fare domande di iscrizione come socie sostenitrici a partire dall'entrata in vigore della presente versione dello Statuto.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile e del Codice del Terzo Settore.



**ALLEGATO****CONFORMAZIONE DI BASE DEL COORDINAMENTO**

Presidente	<i>Supervisiona in via generale le attività dell'Associazione, assicurandosi del suo corretto funzionamento, fungendo da garante e supporto. Presiede le attività dell'associazione (v. art. 21 co. 4 lett. a). È la legale rappresentante principale</i>
Coordinatrice	<i>È responsabile dell'organizzazione complessiva dell'Associazione, esercitando funzioni di coordinamento, impulso e moderazione delle riunioni.</i>
Segretaria Generale	<i>Coordina il complesso di attività amministrative, assicurandosi della regolarità degli atti, gestendo il flusso informativo e documentale, supervisionando e supportando la progettazione culturale e la pianificazione e rendicontazione economico-finanziaria. Ha la co-rappresentanza per assistenza della presidente.</i>
Tesoriere	<i>Si occupa di gestire le operazioni economico-finanziarie dell'Associazione, d'intesa con la Segretaria Generale. Ha la co-rappresentanza per assistenza della presidente</i>
Coordinatrice eventi	<i>Esercita funzioni di coordinamento, impulso e indirizzo delle attività sociali, culturali e ricreative dell'ente, occupandosi dell'organizzazione dei relativi eventi</i>
Coordinatrice rappresentanza	<i>Esercita funzioni di coordinamento, impulso e indirizzo dell'attività di rappresentanza studentesca dell'Associazione e delle figure (collegiali o individuali) di rappresentanza elette. Di norma, salvo deliberazione differente, il ruolo è ricoperto dalla Presidente del Consiglio Studentesco, se espresso da UNITiN</i>
Coordinatrice per la comunicazione	<i>Esercita funzioni di coordinamento, impulso e gestione dell'attività di comunicazione pubblica dell'associazione, di concerto con il Gruppo comunicazione dell'associazione e i gruppi dipartimentali e di progetto</i>
Coordinatrice polo di Povo	<i>Si occupa di coordinare il gruppo di polo di Povo (anche tramite le figure informali della referenti di dipartimento), assicurandone la connessione con tutta l'Associazione</i>
Coordinatrice polo di Mesiano	<i>Si occupa di coordinare il gruppo di polo di Mesiano (anche tramite le figure informali della referenti di dipartimento), assicurandone la connessione con tutta l'Associazione</i>
Coordinatrice polo di Città	<i>Si occupa di coordinare il gruppo di polo di Città (anche tramite le figure informali della referenti di dipartimento), assicurandone la connessione con tutta l'Associazione</i>
Coordinatrice polo di Rovereto	<i>Si occupa di coordinare il gruppo di polo di Rovereto (anche tramite le figure informali della referenti di dipartimento), assicurandone la connessione con tutta l'Associazione</i>